

Data **25/02/2021**
Protocollo **33527/2021**
Fascicolo: **9.11\2020\737**
Pagina 1

Spett.le
MARTESANA RECUPERI SRL
Via **CASCINA PIGNONE, SNC**
20065 Inzago (MI)
pec:
postacertificata@pec.martesanarecuperi.it

Arpa Lombardia
dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it

Ufficio d'Ambito della Città metropolitana di
Milano
atocittametropolitanadimilano@legalmail.it

ATS Milano - Città Metropolitana
dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it

COMUNE DI INZAGO
comuneinzago@legalmail.it

Oggetto: Notifica di conclusione procedimento
Procedimento: Autorizzazione unica per la realizzazione e esercizio di imp. di
gestione rifiuti: rinnovo tal quale;
Soggetto: MARTESANA RECUPERI SRL;
Insedimento: Via CASCINA PIGNONE, SNC - Comune di Inzago (MI);
Codice Identificativo Pratica (CIP): RI07214N

In relazione alla domanda pervenuta alla Città metropolitana di Milano in data **28/08/2020**, protocollo **148845** del **28/08/2020** e identificata con il Codice Identificativo Pratica (CIP) **RI07214N**

si comunica che il procedimento è concluso ed è stato emesso il documento numero **R.G. n. 1700** del **25.02.2021**

Si ricorda che, accedendo con le credenziali personali e il codice CIP indicato alla piattaforma <https://inlinea.cittametropolitana.mi.it/>, sarà possibile scaricare la conclusione del procedimento firmata digitalmente.

Cordiali saluti

Il Responsabile del procedimento

Città Metropolitana di Milano
Settore Rifiuti e bonifiche
V.le Piceno, 60 - 20129 Milano - Tel: 027740.1 - pec: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

Responsabile del procedimento:
Piergiorgio Valentini, tel: 02/7740-6265 , email: p.valentini@cittametropolitana.mi.it

Responsabile dell'istruttoria (al quale rivolgersi per informazioni sull'istruttoria della pratica):
Tiziana Luraschi, tel: 02/7740-3629, email: t.luraschi@cittametropolitana.mi.it

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati)

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

Il titolare del trattamento dei dati è la Città Metropolitana di Milano che lei potrà contattare al numero telefonico 0277401 al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it .

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: protezionedati@cittametropolitana.mi.it .

Il trattamento viene effettuato ai fini dello svolgimento del procedimento amministrativo come definito dalla L.241/90 e ai sensi dell'art. 6 par. 1 lettera e del Regolamento 2016/679.

I suoi dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate qualora si renda necessario per l'osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

I dati saranno conservati per il tempo necessario per seguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati al piano di conservazione dei documenti dell'Ente.

Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi previsti dalla normativa vigente.

Ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Privacy qualora ne ravvisi la necessità.

Le comunichiamo che il conferimento dei dati è obbligatorio e finalizzato esclusivamente a garantire lo svolgimento del procedimento amministrativo; qualora non conferirà tali informazioni non sarà possibile svolgere il suddetto procedimento.



**Città
metropolitana
di Milano**

Area Ambiente e Tutela del Territorio
Settore Rifiuti bonifiche

Autorizzazione Dirigenziale

Raccolta Generale n° 1700 del 25/02/2021

Fasc. n 9.11/2020/737

Oggetto: Martesana Recuperi S.r.l., con sede legale in Inzago (MI), Via Cascina del Pignone s.n.c.. Rinnovo con variante non sostanziale dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto sito in Inzago (MI), Via Cascina del Pignone s.n.c.. Art. 208 del d.lgs. 152/06.

IL DIRETTORE DEL SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali a norma dell’articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265”;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, ed in particolare l’articolo 23;
- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”;
- la legge regionale 12 ottobre 2015 n. 32 “Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015 n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”)”;
- il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi della Città metropolitana di Milano approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano del 18.01.2017, n. Rep. 6/2017, atti n. 281875\1.10\2016\9;
- gli articoli 38 e 39 del Testo Unificato del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (Approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. n. 188/2019 del 28.11.2019);
- gli articoli 49 e 51 dello Statuto della Città Metropolitana in materia di attribuzioni di competenza dei dirigenti;
- il “Codice di Comportamento della Città metropolitana di Milano” approvato dal Sindaco Metropolitano in data 26.10.2016, con Decreto del Sindaco n. 261/2016, atti n. 0245611/4.1/2016/7;
- il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 175/2020 del 29.10.2020 avente ad oggetto “Conferimento di incarico dirigenziale”;
- il vigente Regolamento sul sistema dei controlli interni della Città metropolitana di Milano;
- il decreto sindacale Rep. Gen. n. 10/2020 del 21.01.2020 avente ad oggetto “Approvazione del “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza” per la Città metropolitana di Milano 2020-2022 (PTPCT 2020-2022)” con cui è stato approvato, in adempimento alle previsioni di cui all’art. 1 c. 8 della L.190/2012, il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza con riferimento al triennio 2020-2022;
- il D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal D.Lgs 10 agosto 2018 n. 101 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il decreto del Sindaco metropolitano R.G. 161/2018 del 5.07.2018, avente ad oggetto “Modifica alla macrostruttura della Città metropolitana” e ss.mm.ii;

Richiamate le delibere del Consiglio metropolitano:

- Rep. n. 1/2020 del 7.04.2020 avente ad oggetto “Adozione e contestuale approvazione del Documento Unico di Programmazione (Dup) per il triennio 2020-2022 ai sensi dell’art. 170 D.lgs. 267/2000”;
- Rep. n. 2/2020 del 7.04.2020 avente ad oggetto “Adozione e contestuale approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022 e relativi allegati”;

Richiamato il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 60/2020 del 4.05.2020 avente ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020-2022” che prevede l’obiettivo 17772, riferito al programma PG0903, alla Missione 9 e al CDR ST051;

Richiamata la Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e dato atto che i relativi adempimenti, così come recepiti nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per la Città metropolitana di Milano 2020-2022 (PTPCT 2020-2022), risultano essere stati assolti;

Considerato che il presente provvedimento:

- con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, è classificato, dall’art. 5 del PTPCT 2020-2022 approvato con Decreto del Sindaco metropolitano Rep. Gen. n. 10/2020 del 21.01.2020, a rischio alto;
- non ha riflessi finanziari, pertanto non è soggetto a parere di regolarità contabile;
- non rientra tra quelli previsti e sottoposti agli adempimenti prescritti dalle Direttive nn. 1 e 2/ANTICORR/2013 del Segretario Generale;

Preso atto delle dichiarazioni rese dal soggetto istante ai sensi del DPR 445/00 e delle conseguenze derivanti dall’indebito utilizzo della disciplina in tema di autocertificazioni di cui all’art. 76 del citato T.U.;

Visti:

- il decreto legislativo n.152 del 3 aprile 2006, Parte IV, “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti contaminati”;
- la legge regionale n. 26/2003 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”;

Premesso che la Società Martesana Recuperi S.r.l., con sede legale ed impianto in Inzago (MI), in Via Cascina del Pignone s.n.c. è destinataria dei seguenti provvedimenti:

- Autorizzazione Dirigenziale R.G. n. 2086/2011 del 4.03.2011 avente per oggetto: “Ditta Martesana Recuperi con sede legale in Via Monasterolo 15 e impianto in strada vicinale del Pignone in Comune di Inzago - Autorizzazione alla realizzazione di impianto per la messa in riserva (R13) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, miscelazione (R12, D13) di rifiuti speciali non pericolosi, recupero (R4), deposito preliminare (D15), smaltimento (D14) di rifiuti speciali non pericolosi e messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi prodotti dall’attività - art. 208 D.lgs. 152/06 e ss.mm. e ii.”;
- Autorizzazione Dirigenziale R.G. n. 9448/2015 del 26.10.2015 avente per oggetto: “Martesana Recuperi S.r.l. con sede legale ed impianto in Inzago (MI) - Strada Vicinale del Pignone s.n.c.. Approvazione della variante non sostanziale alla gestione delle operazioni di recupero (R13, R4), di miscelazione (R12, D13) e di smaltimento (D14, D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi, presso impianto già autorizzato ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. 152/2006 con provvedimento provinciale R.G. 2086 del 4.03.2011”;
- Autorizzazione Dirigenziale R.G. n. 8275/2016 del 14.09.2016 avente per oggetto: “MARTESANA RECUPERI S.r.l. con sede legale ed operativa in Comune di Inzago (MI) - Via Cascina Pignone s.n.c.. Autorizzazione variante all’impianto autorizzato con atto di R.G. n. 2086/2011 del 4.03.2011. D.Lgs. 152/06 - art. 208”;

Vista l’istanza presentata dall’Impresa Martesana Recuperi S.r.l. pervenuta alla Città Metropolitana di Milano in data 28.08.2020 (prot. gen Città metropolitana n. 148845) e completata in data 8.09.2020 (prot. gen. Città metropolitana n. 154483) su richiesta di documentazione integrativa del 7.09.2020 (prot. gen. Città metropolitana n. 153451), volta ad ottenere il rinnovo con variante non sostanziale dell’autorizzazione dell’impianto sito in Inzago (MI), in Via Cascina del Pignone s.n.c.;

Vista la nota del 9.09.2020 (prot. gen. Città metropolitana n. 154709), con la quale è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i., con richiesta di parere agli Enti territoriali ed Organi tecnici interessati;

Dato atto delle osservazioni trasmesse con nota dell’8.09.2020 (prot. gen. Città metropolitana n. 154483) relative alla richiesta di nomina di nuovo Direttore Tecnico, si ritiene di concludere il procedimento, facendo salvi approfondimenti ed eventuali ulteriori determinazioni in materia;

Considerato che ad A.R.P.A. - Dipartimento di Milano e Monza Brianza non è stato chiesto parere come previsto nella nota della direzione d'Area Ambiente della Città Metropolitana di Milano del 20.06.2017 (prot. gen. Città metropolitana n. 100366) e da indicazioni di ARPA (rif. Note prot. gen. Città metropolitana n. 156587 del 28.06.2017 e prot. gen. Città metropolitana n. 156596 del 28.06.2017);

Dato atto che in relazione alla sopraccitata nota risultano pervenuti i pareri degli Enti territoriali ed Organi tecnici interessati, in particolare:

- il Servizio Acque Reflue della Città Metropolitana di Milano in data 18.09.2020 (prot. gen. Città metropolitana n. 159912) ha trasmesso l'allegato tecnico per lo scarico delle acque reflue di seconda pioggia in pozzi perdenti;
- il Comune di Inzago in data 5.10.2020 (prot. gen. Città metropolitana n. 168716), comunica che l'intervento è conforme da un punto di vista urbanistico ed alla destinazione d'uso attualmente insediata;
- l'Ufficio d'Ambito Città Metropolitana di Milano in data 28.10.2020 (prot. gen. Città metropolitana n. 183041) esprime parere favorevole trasmettendo l'allegato tecnico per lo scarico delle acque reflue di prima pioggia in pubblica fognatura;
- ATS Milano in data 12.11.2020 (prot. gen. Città metropolitana n. 193354), comunica che, fatto salvo il rispetto, nel corso dell'attività, della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per gli aspetti di competenza, non si hanno osservazioni in merito;

Vista la nota del 13.01.2021 (prot. gen. Città metropolitana n. 4816), con la quale questa Città Metropolitana ha chiesto di presentare la scheda relativa al Regolamento Rech, al Regolamento CLP e Pops;

Preso atto che con nota del 14.01.2021 (prot. gen. Città metropolitana n. 5943) la Società Martesana Recupero S.r.l., ha comunicato di produrre EOW non rientranti nel caso per caso disciplinate dall'articolo 184 ter comma 3 del D.L.vo 152/06 e s.m.i.;

Fatto presente che con nota del 18.02.2021 (prot. gen. Città metropolitana n. 29247), la Società Martesana Recupero S.r.l., ha comunicato di produrre EOW caso per caso dal trattamento codice EER 170411, di impegnarsi entro 30 giorni dal rilascio del presente provvedimento alla presentazione della scheda relativa al Regolamento Rech, al Regolamento CLP e Pops;

Vista la nota del 19.01.2021 (prot. gen. Città metropolitana n. 8895), con quale l'Autorità di Bacino del Fiume Po ha comunicato di non avere competenza sul territorio dove è ubicato l'impianto;

Considerato che AIPO con nota via e.mail del 19.01.2021 ha comunicato che il parere di compatibilità idraulica per l'area della pratica in oggetto, deve essere espresso dal Consorzio Est Ticino Villoresi;

Vista la nota del 19.01.2021 (prot. gen. Città metropolitana n. 9222), con la quale questa Città Metropolitana ha chiesto il parere di compatibilità idraulica al Consorzio Est Ticino Villoresi;

Considerato che con nota del 2.02.2021 (prot. gen. Città metropolitana n. 17263), il Consorzio Est Ticino Villoresi ha comunicato di non essere tenuto a rilasciare nessun parere idraulico e che la competenza è di Regione Lombardia;

Vista la nota del 2.02.2021 (prot. gen. Città metropolitana n. 18204), con la quale questa Città Metropolitana ha chiesto il parere di compatibilità idraulica alla Regione Lombardia;

Vista la nota del 16.02.2021 (prot. gen. Città metropolitana n. 27850), con la quale la Regione Lombardia ha comunicato che: "...la dgr. 239/2018 prevede:

2.7.3. Trasmissione delle verifiche del rischio idraulico Contestualmente alla trasmissione all'Autorità competente (paragrafo 2.7.2), le verifiche del rischio idraulico devono essere inviate, da parte del proprietario o gestore dell'impianto, anche:

- all'Autorità idraulica, qualora non coincidente con la medesima Autorità richiedente²; e, per conoscenza, qualora non coincidenti con i soggetti destinatari per competenza;
- al Comune competente territorialmente anche ai fini del raccordo con il piano comunale di protezione civile di cui al d. lgs. 1/2018, art. 18;
- alla Provincia territorialmente competente o Città Metropolitana;
- all'Autorità d'Ambito (solo per gli impianti di cui al paragrafo 2.2, lettere c) e d)), ai fini dell'aggiornamento della relativa pianificazione; - alla Regione Lombardia - Direzione Generale Territorio e Protezione Civile, per le finalità di cui al successivo paragrafo 2.9.

2.7.6. Esito delle verifiche, espressione pareri, progetti di riduzione del rischio L'esito delle verifiche, dichiarato esplicitamente nell'asseverazione redatta secondo lo schema riportato in Allegato 1, può essere positivo o negativo. Se l'impianto è esposto a più sorgenti di pericolo (es. conoide + corso d'acqua di fondovalle o conoide + lago) l'esito complessivo è negativo anche nel caso la verifica risulti negativa per un solo scenario. L'esito è positivo, se l'impianto è compatibile con le condizioni di pericolosità presenti ovvero è soggetto ad un livello di "rischio idraulico accettabile"⁴. In questo caso, nell'asseverazione deve essere compilata e sottoscritta anche la sezione nella quale il proprietario o

soggetto gestore rinuncia al risarcimento danni in caso di evento di intensità pari o inferiore alla piena di riferimento. In caso di esito positivo, la verifica viene acquisita agli atti da parte dei soggetti di cui al paragrafo 2.7.3., anche al fine degli adempimenti di cui al successivo paragrafo 2.9.

Quindi le confermo che, essendo la verifica positiva e avendo la società fornito quanto previsto dalla dgr non è prevista l'espressione di alcun parere...”;

Vista la verifica positiva e l'asseverazione di cui alla d.g.r. n. 239 del 2018 che la Società Martesana Recuperi S.r.l. ha inviato con nota del 16.02.2021 (prot. gen. Città metropolitana n. 27833);

Atteso che in relazione a quanto sopra descritto sussistono i presupposti per procedere all'emissione di autorizzazione di rinnovo con variante non sostanziale all'Impresa Martesana Recuperi S.r.l., con sede legale ed impianto in Inzago (MI), in Via Cascina del Pignone s.n.c.;

Dato atto che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori dovuti pari a **€ 3.596,00.=** ricevuta dei versamenti effettuati nelle date del 20.04.2020 e del 6.05.2020;

Determinato, ai sensi della D.G.R. 19.11.2004 n. 19461, in **€ 188.843,45.=** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che l'Impresa Martesana Recuperi S.r.l., con sede legale ed impianto in Inzago (MI), in Via Cascina del Pignone s.n.c. deve prestare in favore della Città Metropolitana di Milano - con sede in Milano, Via Vivaio n. 1 - C.F./ P. Iva n. 08911820960; il precitato importo è stato calcolato come di seguito indicato:

- messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi, pari a € 57.966,68.= (3.282 mc x € 176,62 x 10%);
- messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi, pari a € 883,13.= (25 mc x € 176,62 x 10%);
- deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi pari ad € 101.733,12.= (576 mc x € 176,62);
- recupero (R4, R12) e smaltimento (D13, D14) di rifiuti per un quantitativo massimo annuo pari a 20.000 t/anno (66 t/g), pari a € 28.260,52.=;

Richiamati i seguenti Allegati tecnici al presente provvedimento che contengono i riferimenti della normativa settoriale, le prescrizioni generali e specifiche relative ai seguenti comparti ambientali, la rappresentazione delle aree e delle attività autorizzate:

- Allegato Gestione Rifiuti: Risultanze dell'istruttoria Autorizzazione Unica del 24.02.2021 (prot. gen. Città metropolitana n. 32998) e l'unito Estratto dal provvedimento R.G. 1886/2016 del 29/02/2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1, a costituirne parte integrante;
- Allegato Scarichi idrici prime piogge in pubblica fognatura: Allegato Tecnico ATO del 27.10.2020 (prot. ATO n. 11330);
- Allegato Scarichi idrici seconde piogge in pozzi perdenti: Risultanze dell'istruttoria del 18.09.2020 (prot. gen. Città metropolitana n. 159912);
- Elaborato grafico avente oggetto: "Planimetria generale con disposizione zone operative e con schema fognario" - tav. U dell'agosto 2020 aggiornamento del settembre 2020”;

Tutto ciò premesso,

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 e smi, per i motivi esposti in premessa, che si intendono integralmente richiamati, il rinnovo e la variante non sostanziale dell'autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Milano con Disposizione Dirigenziale di R.G. n. 2086/2011 del 4.03.2011 e s.m.i. a favore dell'Impresa Martesana Recuperi S.r.l., con sede legale ed impianto in Inzago (MI), in Via Cascina del Pignone s.n.c., nella persona del legale rappresentante pro-tempore, per la gestione dell'impianto sito in Martesana Recuperi S.r.l., con sede legale ed impianto in Inzago (MI), in Via Cascina del Pignone s.n.c., alle condizioni e prescrizioni riportate nell'Allegato Tecnico "Gestione Rifiuti" del 24.02.2021, nell'Allegato Tecnico dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano, nell'allegato tecnico del Servizio Acque Reflue della Città Metropolitana di Milano e negli elaborati grafici, uniti a formare parte integrante del presente provvedimento;

FATTO PRESENTE CHE

1. l'autorizzazione, come previsto dall'art. 208, comma 12, del d.lgs. n. 152 del 2006 ha durata pari a dieci anni e pertanto avrà scadenza al **3 marzo 2031**;
2. l'istanza di rinnovo dovrà essere presentata almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione;
3. è determinato in **€ 188.843,45.=** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che l'Impresa Martesana Recuperi S.r.l., deve prestare in favore della Città Metropolitana di Milano. La garanzia finanziaria con validità temporale di dieci anni più uno rispetto all'autorizzazione deve essere prestata ed accettata dalla Città Metropolitana di Milano in conformità con quanto stabilito dal presente provvedimento e dalla d.g.r. 19461 del 19.11.2004 **entro il termine di scadenza della precedente autorizzazione ed avrà efficacia dalla medesima data**;
4. la mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui al precedente punto comporta la revoca, previa diffida, del

provvedimento medesimo;

5. l'Impresa dovrà predisporre, entro 30 giorni, un dossier per la dimostrazione oggettiva alle autorità di vigilanza della verifica puntuale degli adempimenti REACH, CLP e POPs per l'EOW;

6. il presente provvedimento produce gli effetti di quanto stabilito dall'art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06, dandosi atto che sostituisce le seguenti autorizzazioni ambientali settoriali:

- autorizzazione alla gestione dei rifiuti, ex art. 208 del d.lgs. 152/06;
- autorizzazione agli scarichi, ex art. 124 del d.lgs. 152/06;

7. ai sensi dell'art. 208, comma 20, del d.lgs. 152/06, le varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme alla presente autorizzazione, come definite dal decreto regionale n. 6907 del 25.07.2011, devono essere preventivamente autorizzate secondo le modalità previste dal medesimo articolo 208;

8. in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti non sostanziali che si intendono apportare all'impianto o alla gestione dello stesso, come definite dal decreto regionale n. 6907 del 25.07.2011, sono esaminate dalla Città Metropolitana di Milano che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, preventiva modifica/integrazione dell'autorizzazione o preventivo nulla-osta alla loro realizzazione, informandone l'A.R.P.A. territorialmente competente;

9. l'impresa è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate successivamente all'emissione del presente atto;

10. le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili, come prescritto dall'art. 208, comma 12, del d.lgs. 152 del 2006;

11. qualora l'attività dell'Impresa rientri tra quelle elencate nella Tabella A1 al d.P.R. 11 luglio 2011, n. 157 "Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE", il gestore dovrà presentare al registro nazionale delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti (PRTR), secondo le modalità, procedure e tempistiche stabilite da detto decreto del Presidente della Repubblica, dichiarazione annuale con la quale verranno comunicate le informazioni richieste dall'art. 5 del Regolamento (CE) n. 166/2006;

12. copia del presente atto deve essere tenuto presso l'impianto ed esibito agli organi di controllo.

INFORMA CHE

- il presente provvedimento viene reso disponibile, senza scadenza temporale, sulla piattaforma on line Inlinea e che il suo caricamento sulla stessa verrà reso noto tramite avviso, inviato mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), all'Impresa Martesana Recupero S.r.l., al Comune di Inzago, A.R.P.A. Dipartimento di Milano e Monza e Brianza e A.T.S. territorialmente competenti e al Servizio Inquinamento Atmosferico della Città Metropolitana di Milano all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano e al Servizio Acque Reflue della Città Metropolitana di Milano;
- il presente provvedimento, inserito nell'apposito registro di raccolta generale dei provvedimenti della Città Metropolitana di Milano, è inviato per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line nei termini di legge;
- entro dieci giorni dalla notifica all'Impresa in oggetto, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 3-bis dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/2006 il presente provvedimento è trasmesso ad ISPRA, la stessa assolve anche la comunicazione al Ministero dell'Ambiente del Territorio e del Mare, prevista dall'art. 184-ter, comma 3-septies, in attesa l'istituzione del registro di cui al medesimo comma 3-septies;
- il presente provvedimento non rientra tra le fattispecie soggette a pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs del 14/3/13 n. 33, così come modificato dal D.Lgs 97/2016; inoltre la nuova sezione "Trasparenza e integrità" contenuta nel "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza" per la Città Metropolitana di Milano 2020-2022 (PTPCT 2020-2022)" approvato con decreto sindacale Rep. Gen. n.10/2020 del 21.01.2020, al paragrafo 5 non prevede, quale obbligo di pubblicazione ulteriore rispetto a quelli previsti dal D.L.gs 33/2013, la pubblicazione dei provvedimenti finali dei procedimenti di "autorizzazione e concessione";
- Titolare del trattamento dei dati personali è la Città metropolitana di Milano nella persona del Direttore del Settore Rifiuti e Bonifiche che si avvale del Responsabile della protezione dati contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica: protezionedati@cittametropolitana.mi.it. I dati comunicati saranno oggetto da parte della Città metropolitana di Milano di gestione cartacea e informatica e saranno utilizzati esclusivamente ai fini del presente procedimento;
- il Direttore dell'Area Ambiente e Tutela del Territorio ha accertato, mediante acquisizione di dichiarazione agli atti, l'assenza di potenziale conflitto di interessi da parte di tutti i dipendenti dell'Area stessa, interessati a vario titolo nel procedimento, come previsto dalla l. 190/2012, dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città metropolitana di Milano e dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento della Città metropolitana di Milano;
- sono stati effettuati gli adempimenti richiesti dalla L. 190/2012 e dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città metropolitana di Milano; sono state osservate le direttive impartite al riguardo; sono stati osservati i doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del "Codice di Comportamento della Città metropolitana di Milano" approvato dal Sindaco Metropolitano in data 26.10.2016, con Decreto del Sindaco n. 261/2016, atti n. 0245611/4.1/2016/7;

- contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta notifica.

IL DIRETTORE
SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE
Raffaella Quitadamo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile del procedimento: Dr. Piergiorgio Valentini;

Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Tiziana Luraschi;

Imposta di bollo assolta - ai sensi del DPR 642/72 All.A art 4.1 - con l'acquisto delle marche da bollo elencate di seguito da parte dell'istante che, dopo averle annullate, si farà carico della loro conservazione.

€16,00: 01131831944166;

€5,00: 01190440595052; 01190440595041; 01190440595030; 01190440595029; 01190440595017;

Fascicolo 9.11/2020/737

Pagina 1

**RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA:
AUTORIZZAZIONE UNICA (EX ART. 208 D.LGS. 152/06)**

**SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE
SERVIZIO COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI**

Oggetto: Martesana Recuperi S.r.l. con sede legale in Inzago (MI), Via Cascina del Pignone s.n.c. ed impianto in Inzago (MI), Via Cascina del Pignone s.n.c.. Rinnovo con variante non sostanziale dell'autorizzazione all'impianto di recupero (R4, R12, R13) e smaltimento (D13, D14, D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e per l'ottenimento di EOW "caso per caso" "metalli ferrosi e non ferrosi" ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/2006.

1. ANAGRAFICA

CIP (Codice Identificativo Pratica)	RI07214N
RAGIONE SOCIALE	Martesana Recuperi S.r.l.
C.F./P.IVA	10442330154
SEDE LEGALE	Inzago (MI), Via Cascina del Pignone s.n.c.
SEDE OPERATIVA	Inzago (MI), Via Cascina del Pignone s.n.c.
CODICE ATECO	46.77.1

2. LOCALIZZAZIONE

Foglio catastale	3
Particella catastale	Mappale n. 314
Gauss Boaga x	1535231
Gauss Boaga y	5044284
Via/Piazza/Località	Via Cascina del Pignone s.n.c.
Comune	Inzago
Provincia	MI
Tipologia autorizzazione	<input type="checkbox"/> Titolo III-bis, parte II del D.lgs. 152/06 (Autorizzazione Integrata Ambientale) <input checked="" type="checkbox"/> art. 208 del D.lgs. 152/2006 <input type="checkbox"/> art. 209 del D.lgs. 152/2006 (EMAS, ISO 14001) <input type="checkbox"/> art. 211 del D.lgs. 152/2006 (sperimentali)
Relativa a	<input type="checkbox"/> Nuovo impianto <input checked="" type="checkbox"/> Rinnovo/riesame <input type="checkbox"/> Modifica
Scadenza autorizzazione	3 marzo 2031

Attività/processi	<input type="checkbox"/> Autodemolizione <input checked="" type="checkbox"/> Recupero (R12, R4) <input checked="" type="checkbox"/> Smaltimento (D13, D14) <input checked="" type="checkbox"/> End of Waste “caso per caso” (R4) <input checked="" type="checkbox"/> R13 <input checked="" type="checkbox"/> D15
-------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. CRONOLOGIA ESSENZIALE DEL PROCEDIMENTO

- 3.1** Istanza pervenuta il 28.08.2020 (prot. gen Città metropolitana n. 148845) e completata in data 8.09.2020 (prot. gen. Città metropolitana n. 154483) su richiesta di documentazione integrativa del 7.09.2020 (prot. gen. Città metropolitana n. 153451);
- 3.2** Avvio del procedimento il 9.09.2020 (prot. gen. Città metropolitana n. 154709);
- 3.3** Verifica di non assoggettabilità alla V.I.A. non espletata perchè trattasi di rinnovo tal quale con variante non sostanziale;
- 3.4** Conferenza di servizi non è stata indetta perchè trattasi di rinnovo tal quale con variante non sostanziale;
- 3.5** Sospensioni del procedimento dal 9.09.2020 (prot. gen. Città metropolitana n. 154709) al 16.02.2021 (prot. gen. Città metropolitana n. 27850);

4. RISULTANZE CONCLUSIVE DELL'ISTRUTTORIA:

4.1 FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI

5. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

L'area su cui insiste l'impianto occupa una superficie complessiva di 6.939 mq circa e risulta suddiviso nelle zone funzionali rappresentate nella tavola “Planimetria generale con disposizione zone operative e con schema fognario” - tav. U dell'agosto 2020 aggiornamento del settembre 2020.

Il progetto in argomento prevede le seguenti modifiche/varianti all'autorizzazione di R.G. 2086/2011 del 4.03.2011 e s.m.i.:

- rinuncia al ritiro del codice EER 170504 e del EER 170508.

Presso l'impianto è prevista la gestione di rifiuti non pericolosi da stoccare provvisoriamente e da sottoporre a recupero presso il sito medesimo, o impianti terzi. Si prevede l'ottenimento di End of Waste conformi a Regolamenti UE 333/2011 e 715/2013 e l'ottenimento di End of Waste “caso per caso” sulla base delle linee guida “Linee guida per la l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art. 184 ter comma 3 ter del D.Lgs. 152/06”. Il progetto prevede l'utilizzo presso l'impianto di attrezzature che non possano dar luogo ad emissioni in atmosfera.

6. Volume complessivo di rifiuti in stoccaggio provvisorio (R13, D15):

6.1 conferiti da terzi:

- 6.1.1** messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi: 3.282 mc;
- 6.1.2** messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi: 25 mc;
- 6.1.3** deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi: 366 mc;

6.2 derivanti dall'attività di trattamento:

- 6.2.1** messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi: 210 mc;

7. I quantitativi massimi giornalieri ed annui di rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero (R4, R12) e di smaltimento (D13, D14) sono pari a 20.000 tonnellate anno pari a 66 ton giorno quantitativo massimo.

Al fine di non superare i limiti di soglia stabiliti dal punto 5.3, lett. b), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del d.lgs. 152/06, vengono imposti all'Impresa limiti legali massimi di 75 t/g di rifiuti prodotti dal proprio ciclo di pretrattamento R12 e D13 da destinarsi a incenerimento o a coincenerimento;

8. Il Volume massimo di tutti i materiali End Of Waste che é possibile detenere presso il sito prima della loro cessione a terzi é pari a 1.000 mc, può essere mantenuto in impianto per una durata non superiore a 1 anno,

oltre la quale tutti i materiali End of waste prodotti a seguito del rilascio della presente autorizzazione, se non ceduti a terzi per l'utilizzo, perdono le caratteristiche che ne consentano la cessazione della qualifica di rifiuto e sono pertanto da considerarsi nuovamente rifiuti;

9. sono definiti i seguenti lotti EoW caso per caso:

9.1 presso l'area M2 gestione in alternativa di piombo, stagno, zinco, rame-alluminio (prodotto dal recupero dei cavi) - lotto di max 250 mc;

10. l'impianto è autorizzato a ritirare, stoccare provvisoriamente e trattare nei cicli di recupero i seguenti rifiuti provenienti da terzi, così catalogati secondo la decisione della comunità europea n. 2014/955/UE entrata in vigore in data 1 giugno 2015:

Codice	P	DESCRIZIONE	AREA STOCCAGGIO	OPERAZIONI						
				R13	R12	R4	D15	D13	D14	
020104		rifiuti plastici	11-12-13-14-15	X						
020110		rifiuti metallici	11-12-13-14-15	X	X	X				
030101		scarti di corteccia e sughero	11-12-13-14-15	X						
030105		segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104	11-12-13-14-15	X						
030199		rifiuti non specificati altrimenti (<i>limitatamente a materiale legnoso vario decadente da lavorazioni ed installazioni di mobili ed altri accessori, vimini e fibra di legno</i>)	11-12-13-14-15	X						
030301		scarti di corteccia e legno	11-12-13-14-15	X						
030307		scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	11-12-13-14-15	X						
030308		scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	11-12-13-14-15	X						
040109		rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura	11-12-13-14-15	X						
040209		rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri)	11-12-13-14-15	X						
040221		rifiuti da fibre tessili grezze	11-12-13-14-15	X						
040222		rifiuti da fibre tessili lavorate	11-12-13-14-15	X						
070213		rifiuti plastici	11-12-13-14-15	X						
100210		scaglie di laminazione	11-12-13-14-15	X		X				
100299		rifiuti non specificati altrimenti (<i>limitatamente a scarti di produzione (tagli, rifili, prove di produzione, fine bobina) e cascami di lavorazione di ferro e acciaio</i>)	11-12-13-14-15	X	X	X				
100906		forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100905	11-12-13-14-15	X		X				
100908		forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100907	11-12-13-14-15	X		X				
110501		zinco solido	11-12-13-14-15	X		X				
120101		limatura e trucioli di metalli ferrosi	11-12-13-14-15	X		X				
120102		polveri e particolato di metalli ferrosi	11-12-13-14-15	X		X				
120103		limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi	11-12-13-14-15	X		X				
120104		polveri e particolato di metalli non ferrosi	11-12-13-14-15	X		X				
120105		limatura e trucioli di materiali plastici	11-12-13-14-15	X						
120113		rifiuti di saldatura	11-12-13-14-15	X		X				
120199		rifiuti non specificati altrimenti (<i>limitatamente a cascami di lavorazione, scarti di lavorazione di rottame ferroso/non ferroso, lamierino e sfridi da lavorazione dei metalli</i>)	11-12-13-14-15	X	X	X				
150101		imballaggi di carta e cartone	11-12-13-14-15	X						
150102		imballaggi di plastica	11-12-13-14-15	X						
150103		imballaggi in legno	11-12-13-14-15	X						
150104		imballaggi metallici	11-12-13-14-15	X	X	X				
150105		imballaggi in materiali compositi limitatamente a imballaggi in materiali poliaccoppiati, costituiti da diverse tipologie di	11-12-13-14-15	X						



Codice	P	DESCRIZIONE	AREA STOCCAGGIO	OPERAZIONI						
				R13	R12	R4	D15	D13	D14	
		materiali (es. tetrapak)								
150106		imballaggi in materiali misti limitatamente a imballaggi misti di materiali quali carta e cartone, plastica, legno, metallici, compositi, vetro, materiali tessili, non contaminati da sostanze pericolose	I1-I2-I3-I4-I5	X	X	X				
150107		imballaggi in vetro	I1-I2-I3-I4-I5	X						
150109		imballaggi in materiale tessile	I1-I2-I3-I4-I5	X						
150203		assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202	I1-I2-I3-I4-I5	X						
160103		pneumatici fuori uso	I1-I2-I3-I4-I5	X			X			
160112		pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111	I1-I2-I3-I4-I5	X	X	X				
160116		serbatoi per gas liquido	I1-I2-I3-I4-I5	X		X				
160117		metalli ferrosi	I1-I2-I3-I4-I5	X	X	X				
160118		metalli non ferrosi	I1-I2-I3-I4-I5	X	X	X				
160119		plastica	I1-I2-I3-I4-I5	X						
160120		vetro	I1-I2-I3-I4-I5	X						
160122		componenti non specificati altrimenti (limitatamente a motori, differenziali, cambi, sospensioni, trasmissioni e simili)	I1-I2-I3-I4-I5	X		X				
160210	*	apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminati, diverse da quelle di cui alle voci da 160209	H3	X						
160211	*	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluocarburi, HCFC, HFC	H3	X						
160213	*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 160209 e 160212	H3	X						
160214	RAEE	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213	H2	X	X	X				
160214	NON RAEE	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213	I1-I2-I3-I4-I5	X	X	X				
160216	RAEE	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215	H2	X	X	X				
160801		catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 160807)	I1-I2-I3-I4-I5	X		X				
160803		catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti	I1-I2-I3-I4-I5	X		X				
170101		cemento	I1-I2-I3-I4-I5	X			X	X		
170102		mattoni	I1-I2-I3-I4-I5	X			X	X		
170103		mattonelle e ceramica	I1-I2-I3-I4-I5	X			X	X	X	
170107		miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106	I1-I2-I3-I4-I5	X			X	X	X	
170201		legno	I1-I2-I3-I4-I5	X						
170202		vetro	I1-I2-I3-I4-I5	X						
170203		plastica	I1-I2-I3-I4-I5	X						
170401		Rame, bronzo, ottone	I1-I2-I3-I4-I5	X	X	X				
170402		alluminio	I1-I2-I3-I4-I5	X		X				
170405		ferro e acciaio	I1-I2-I3-I4-I5	X	X	X				
170407		metalli misti	I1-I2-I3-I4-I5	X	X	X				
170802		materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801	I1-I2-I3-I4-I5	X			X	X		
170904		rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903 (limitatamente a rifiuti misti provenienti dall'attività di demolizione, quali es. plastica polistirolo, carta legno, inerti, cavi	I1-I2-I3-I4-I5	X			X	X	X	



Codice	P	DESCRIZIONE	AREA STOCCAGGIO	OPERAZIONI						
				R13	R12	R4	D15	D13	D14	
		<i>elettrici, materiali isolanti)</i>								
190102		materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	11-12-13-14-15	X		X				
190118		rifiuti della pirolisi diversi da quelli di cui alla voce 190117	11-12-13-14-15	X		X				
191001		rifiuti di ferro e acciaio	11-12-13-14-15	X		X				
191002		rifiuti di metalli non ferrosi	11-12-13-14-15	X		X				
191201		carta e cartone	11-12-13-14-15	X						
191202		metalli ferrosi	11-12-13-14-15	X		X				
191203		metalli non ferrosi	11-12-13-14-15	X		X				
191204		plastica e gomma	11-12-13-14-15	X						
191205		vetro	11-12-13-14-15	X						
191207		legno diverso da quello di cui alla voce 191206	11-12-13-14-15	X						
191208		prodotti tessili	11-12-13-14-15	X						
191212		altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211 (<i>limitatamente a rifiuti misti dei seguenti materiali: legno, carta, tessili, di metalli di ferro, plastica, gomma e vetro provenienti da impianti autorizzati, escluso i rifiuti provenienti da rifiuti urbani indifferenziati</i>)	11-12-13-14-15	X			X	X	X	
200101		carta e cartone	11-12-13-14-15	X						
200102		vetro	11-12-13-14-15	X						
200110		abbigliamento	11-12-13-14-15	X						
200111		prodotti tessili	11-12-13-14-15	X						
200121 RAEE	*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	H3	X						
200123 RAEE	*	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	H3	X						
200135 RAEE	*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121 e 200123, contenenti componenti pericolosi	H3	X						
200136 RAEE		apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135	H2	X	X	X				
200138		legno, diverso da quello di cui alla voce 200137	11-12-13-14-15	X						
200139		plastica	11-12-13-14-15	X						
200140		metallo	11-12-13-14-15	X		X				
200202		terra e roccia	11-12-13-14-15	X			X	X		
200307		rifiuti ingombranti	11-12-13-14-15	X	X		X		X	
Codici oggetto di End of Waste “caso per caso”										
170403		piombo	11-12-13-14-15	X		X				
170404		zinco	11-12-13-14-15	X		X				
170406		stagno	11-12-13-14-15	X		X				
170411		cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410	11-12-13-14-15	X		X				

11. Con la presente Autorizzazione si ottengono EoW caso per caso sulla base della specifica casistica di cui alla Tabella 4.3 delle linee guida SNAPA, recante - “Diverse tipologie di cessazione della qualifica di rifiuto negli atti autorizzativi per il caso per caso”:

Tipo	Tipologia di Cessazione della qualifica di rifiuto caso per caso	EER pertinenti alla casistica specifica
1	Il processo di recupero è già previsto dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05 per quanto concerne tipologia/provenienza/caratteristiche del rifiuto, attività di recupero, caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti	I criteri previsti dai citati decreti devono essere riportati nell’Istruttoria tecnica. Le valutazioni devono concentrarsi sui criteri dettagliati d) ed e). Si ritiene che la valutazione delle condizioni di cui alle lettere da a) a c) siano da ritenersi come già verificate. 170403, 170404, 170406;

8	Il processo di recupero non rientra tra le casistiche previste dalle norme tecniche dei DM 05/02/98 o DM 161/02 o DM 269/05. Esistono comunque degli standard tecnici e ambientali riconosciuti (vedi condizione d) della sezione di supporto alle istruttorie)	Va fatta una valutazione completa utilizzando le indicazioni previste nella sezione di supporto alle istruttorie. 170411
---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Breve descrizione del Processo di recupero	Il ciclo di recupero riferito al trattamento R4-dei cavi riconducibili al codice EER: 170411 " cavi, diversi di quelli di cui alla voce 170410* prevede: <ul style="list-style-type: none"> preliminare selezione e cernita per asportare eventuali impurità con successiva attività spelatura manuale per la separazione delle componenti metalliche e plastiche.
EER coinvolti in recupero	EER 170411 - cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410;
Utilizzi previsti delle EoW	Industria metallurgica dei metalli (alluminio, rame);
EoW (Breve descrizione e norma tecnica riferimento e requisiti ambientali/sanitari per ciascun utilizzo)	Materia prima secondaria di conforme alle specifiche tecniche previste dai Reg.Ue 333/2011 (alluminio) e reg. UE 715/2013 (rame)

11.1 Istruttoria tecnica relativa alla valutazione della sussistenza delle condizioni e D il rispetto dei criteri specifici di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 184-ter del d.lgs 152/2006 per l'ottenimento di un E.O.W.

11.1.1 Verifica di conformità alla definizione di E.O.W. di cui all'art. 184-ter, comma 1, del d.lgs. 152/2006:

Un rifiuto cessa di essere tale quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero e soddisfa tutte le precise condizioni stabilite dall'art. 6 della direttiva quadro, come modificata dalla Direttiva 2018/851/UE, di seguito riportate:	
a) la sostanza o l'oggetto sono destinati ad essere utilizzati per scopi specifici;	I prodotti End of Waste ottenuti dal trattamento dei rifiuti di cui al codice EER 170411 saranno destinati a essere utilizzati per i seguenti scopi specifici: <ul style="list-style-type: none"> Il rame verrà utilizzato per la produzione di sostanze od oggetti in impianti di fusione, raffinazione, rifusione o produzione di altri metalli. Dovrà rispettare i criteri contenuti nel Regolamento 715/2013/Ue, Allegato I, punto 1; l'alluminio verrà utilizzato per la produzione di sostanze od oggetti metallici mediante raffinazione o rifusione. Dovrà rispettare i criteri contenuti nel Regolamento 333/2011/Ue, Allegato II, punto 1.
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;	Si, esiste un mercato o una domanda per tali sostanze od oggetti, trattandosi di materiali già oggetto di consolidata commercializzazione, senza alcun tipo di carattere innovativo o sperimentale. In particolare: <ul style="list-style-type: none"> Il rame verrà utilizzato per la produzione di sostanze od oggetti in impianti di fusione, raffinazione, rifusione o produzione di altri metalli l'alluminio verrà utilizzato per la produzione di sostanze od oggetti metallici mediante raffinazione o rifusione
c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;	I suddetti prodotti End of Waste soddisferanno i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetteranno le normative e gli standard esistenti applicabili ai prodotti. Al fine di testare la qualità e quindi omologare a End of Waste i materiali recuperati si farà riferimento alle norme tecniche e regolamenti di settore meglio specificati di seguito: <ul style="list-style-type: none"> Regolamento 333/2011/Ue; Regolamento 715/2013/Ue.
d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.	L'utilizzo delle sostanze o degli oggetti prodotti non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana, trattandosi di materiali esenti da qualsiasi caratteristica di pericolo o contaminazione che si presentano nelle forme usualmente commercializzate e che sono conformi alle caratteristiche:
Soddisfatte contestualmente tutte le condizioni , il rifiuto risultante dal processo di recupero non è più tale in quanto è oggettivamente divenuto un prodotto.	

11.1.2 Criteri dettagliati di cui art. 184 ter, c. 3 del d.lgs. 152/2006, così come modificato dalla L. n. 128 del 02/11/2019;

Confronto tra i criteri dettagliati e i decreti sulle procedure semplificate	
Criteri	<p>Norme tecniche di cui al DM 05/02/98, Si utilizzano come criteri quelli di cui al DM 05/02/98 in riferimento alla Tipologia/Provenienza/Caratteristiche del rifiuto nonché per le Caratteristiche delle materie prime e/o e reg. UE 333/2011 e 715/2013</p>
1	<p>Materiali in entrata ammissibili</p> <p>Tipologia 5.7: spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto [170411] provenienza: scarti industriali o da demolizione e manutenzione di linee elettriche, di telecomunicazioni e di apparati elettrici, elettrotecnici e elettronici Caratteristiche del rifiuto: fili o cavi o trecce di alluminio puro o in lega ricoperti con materiali termoplastici, elastomeri, carta impregnata con olio o tessuto fino al 50%, piombo fino al 55% Tipologia 5.8: spezzoni di cavo di rame ricoperto [170411] Provenienza: scarti industriali o da demolizione e manutenzione di linee elettriche, di telecomunicazioni e di apparati elettrici, elettrotecnici e elettronici; riparazione veicoli; attività demolizione veicoli autorizzata ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni; industria automobilistica. Caratteristiche del rifiuto: spezzoni di cavo, anche in traccia, rivestiti da isolanti costituiti da materiali termoplastici, elastomeri, carta impregnata con olio, piombo e piomboplasto; costituiti da Cu fino al 75% e Pb fino al 72%.</p>
2	<p>Processi e tecniche di trattamento consentiti</p> <p>Il ciclo di recupero riferito al trattamento R4-dei cavi riconducibili al codice EER: 170411 " cavi, diversi di quelli di cui alla voce 170410* prevede una preliminare selezione e cernita per asportare eventuali impurità con successiva attività spelatura manuale per la separazione delle componenti metalliche e plastiche.</p>
3	<p>Criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario</p> <p>Le operazioni di recupero sono finalizzate all'ottenimento di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • E.o.W. conformi Regolamento 333/2011/Ue, Allegato II, punto 1 (alluminio); • E.o.W. conformi Regolamento 715/2013/Ue, Allegato I, punto 1 (rame).
4	<p>Requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo qualità, automonitoraggio ed eventuale accreditamento,</p> <p>Descrizione dei requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per i cavi di alluminio, nella verifica di conformità dei materiali ottenuti alle procedure previste nell'ambito del sistema di gestione della qualità istituito ai sensi del regolamento UE n° 333/2011 al fine di attribuire al materiale la qualifica di cessato rifiuto ai sensi dell'art. 184 ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per il successivo reimpiego nell'industria metallurgica; • Monitoraggio: Controllo radiometrico per ogni partita e con cadenza almeno semestrale monitoraggio della percentuale dei materiali estranei • Per i cavi di rame, nella verifica di conformità dei materiali ottenuti alle procedure previste nell'ambito del sistema di gestione della qualità istituito ai sensi del regolamento UE n° 715/2013 al fine di attribuire al materiale la qualifica di cessato rifiuto ai sensi dell'art. 184 ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per il successivo reimpiego nell'industria metallurgica • Monitoraggio: Controllo radiometrico per ogni partita e con cadenza almeno semestrale monitoraggio della percentuale dei materiali estranei

5	Requisito relativo alla dichiarazione di conformità	Norme tecniche di cui al DM 05/02/98, Si utilizzano come criteri quelli di cui al DM 05/02/98 in riferimento alla Tipologia/Provenienza/Caratteristiche del rifiuto nonché per le Caratteristiche delle materie prime e/o e reg. UE 333/2011 e 715/2013
---	-----------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In allegato n. 2: Modello di dichiarazione di conformità della parte in assenza di modello tipo;

11.1.3 Condizioni e criteri da seguire una volta individuata la casistica di cui al punto precedente:

11.1.3.1 Sintesi degli elementi analizzati in fase di istruttoria tecnica nel rilascio della presente autorizzazione, Valutazione della conformità alle previsioni normative di cui all'art. 184 ter, comma 1 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. CONDIZIONI

Condizioni	Scopo dell'istruttoria tecnica	Valutazione degli elementi contenuti nell'istanza	Valutazione delle condizioni	Elementi inclusi nell'istruttoria tecnica in merito alle condizioni
a) La sostanza o l'oggetto è destinato/a a essere utilizzata/ o per scopi specifici	Definire usi sostanza che cessa la qualifica di rifiuto con riferimento ai materiali che vengono sostituiti. I materiali ottenuti con la presente autorizzazione dall'impianto di recupero rifiuti, nella fattispecie metalli di rame e alluminio	1. Uso previsto (ad es. processo, funzione, pre-trattamento necessario) I cavi subiscono un preliminare selezione e cernita per asportare eventuali impurità con successiva attività spelatura manuale finalizzata alla separazione delle componenti metalliche e plastiche. 2. Materia prima sostituita Metalli di rame e alluminio da utilizzarsi in impianti di fusione, raffinazione, rifusione o produzione di altri metalli 3. Caratteristiche prestazionali della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto, e confronto con quelle della materia prima che viene sostituita (c.f.r. anche condizione c.) assolvono la medesima funzione della materia prima sostituita 4. Attività sperimentale di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto descrivere i potenziali utilizzi, indicando le prestazioni attese non rientra nella definizione di attività sperimentale	Individuazione in modo certo e univoco di reimpiego dell'EoW I metalli di rame e alluminio saranno destinati a essere utilizzati in sostituzione della materia prima	Uso e usi ammessi per la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto, con indicazione delle tipologie di processi produttivi in cui tale sostanza/oggetto viene utilizzata/o, le fasi del processo in cui vengono utilizzati e, se previste, le percentuali di sostituzione della materia prima. I metalli di rame e alluminio saranno destinati a essere utilizzati, in sostituzione della materia prima, in impianti di fusione, raffinazione, rifusione o produzione di altri metalli
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto	<i>Dimostrare l'esistenza di un mercato per la sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto.</i> Esistono impianti che utilizzano le predette E.o.W. nel loro normale	<i>1. Mercato esistente per la sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto anche in relazione al mercato attuale della materia prima.</i> Per i suddetti prodotti End of Waste esiste già un mercato o una domanda per tali sostanze od oggetti, trattandosi di materiali già oggetto di consolidata commercializzazione, senza alcun tipo di carattere innovativo o sperimentale. il mercato di riutilizzatori di End of Waste prodotte cui si rivolge l'Impresa è prevalentemente quello italiano ma anche, in misura minore, quello Europeo	<i>Nel caso in cui la sostanza o l'oggetto sia destinato ad un mercato estero deve essere documentata dal soggetto istante l'esistenza delle condizioni di mercato ai fini dell'utilizzo specifico.</i> E' possibile	<i>Esistenza di un potenziale mercato per la sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto.</i> <i>Modalità e tempi di stoccaggio della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto, funzionali alla gestione delle forniture agli utilizzatori e alla</i>



Condizioni	Scopo dell'istruttoria tecnica	Valutazione degli elementi contenuti nell'istanza	Valutazione delle condizioni	Elementi inclusi nell'istruttoria tecnica in merito alle condizioni
	processo produttivo	<p>ed extra Europeo</p> <p>2. <i>Accordi con gli utilizzatori, allegando, ad esempio, i seguenti documenti:</i></p> <p>I. <i>Contratti commerciali</i></p> <p>II. <i>Lettere di intenti, ordini ecc..</i></p> <p>III. <i>Se possibile evidenze circa il prezzo di vendita</i></p> <p>L'impresa opera nel settore già con una consolidata esperienza, operando da anni in forza dell'autorizzazione ex art. 208 del d.lgs. 152/2006;</p> <p>Le End of Waste prodotte sono cedute ad aziende che operano nella lavorazione dei metalli sulla base di specifiche richieste e previa verifica della disponibilità del materiale di loro interesse presso il ns. magazzino</p> <p>3. <i>Tempistiche di stoccaggio:</i></p> <p>Il tempo di stoccaggio dei prodotti End of Waste presso l'impianto, trattandosi di materiali non deteriorabili e che non perdono le caratteristiche tecniche iniziali è di un anno dalla conclusione delle operazioni di recupero.</p> <p>4. <i>In caso di intermediazione devono essere provati accordi commerciali con l'utilizzatore finale (vedi punto 2)</i></p> <p>presso l'azienda, già operante ed attiva nel settore, vi sono evidenze degli accordi commerciali in essere</p> <p>5. <i>In caso di attività sperimentale di recupero (art. 211) per la cessazione della qualifica di rifiuto devono essere allegate lettere di intenti con gli utilizzatori e, ove possibile, evidenze sul prezzo di mercato</i></p> <p>non si tratta di attività sperimentale</p>	<p><i>accettare - per un periodo di tempo limitato e monitorato - che le reali condizioni di mercato si vengano a creare nel momento in cui viene prodotto l'EoW ma solo in caso di prodotti innovativi (attività sperimentali)</i></p> <p>trattandosi di materiali già oggetto di commercializzazione, senza alcun tipo di carattere innovativo o sperimentale, le condizioni del mercato sono le medesime di quelle che trovano gli analoghi metalli già presenti sul mercato</p>	<p><i>compensazione delle fluttuazioni di mercato, così come descritte nella documentazione contenuta nell'istanza.</i></p> <p>Esiste un mercato parallelo ad analoghi metalli o aggregati utilizzati da aziende che operano nella lavorazione dei metalli</p> <p>Infatti esiste una specifica richiesta di mercato trattandosi di materiali già oggetto di commercializzazione.</p> <p>Il tempo di stoccaggio presso l'impianto di produzione, trattandosi di materiali non deteriorabili e che non perdono le caratteristiche tecniche iniziali, è definito in un anno</p>
Condizioni	Scopo dell'istruttoria tecnica	Valutazione degli elementi contenuti nell'istanza	Valutazione delle condizioni	Elementi inclusi nell'istruttoria tecnica in merito alle condizioni
c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti	<i>Dimostrazione della conformità a Standard tecnici</i> Al fine di testare la qualità e quindi omologare a materiali recuperati si farà riferimento a ✓Regolamento	<p>1. <i>Legislazione di prodotto che può essere applicata, quali ad esempio:</i></p> <p>I. <i>REACH</i></p> <p>II. <i>Norme tecniche di prodotto internazionali riconosciute nell'UE</i></p> <p>III. <i>Norme tecniche di prodotto europee/nazionali</i></p> <p>IV. <i>Normative nazionali o di altri Stati Membri</i></p> <p>V. <i>Criteri EoW nazionali e/o caso per caso previsti da altri Stati Membri o dalle Autorità competenti di Altri Stati Membri</i></p> <p>VI. <i>Criteri EoW caso per caso</i></p>	<p><i>Nel caso di prodotti innovativi acquisire la documentazione attestante la possibilità di utilizzare la sostanza o l'oggetto per lo scopo specifico</i></p> <p>l'attività non è di carattere</p>	<p><i>Definizione delle norme tecniche di riferimento e degli standard tecnici della sostanza o oggetto che cessa la qualifica di rifiuto. Definizione dei parametri da misurare e della frequenza analitica.</i></p> <p>Al fine di testare la qualità e quindi</p>



Condizioni	Scopo dell'istruttoria tecnica	Valutazione degli elementi contenuti nell'istanza	Valutazione delle condizioni	Elementi inclusi nell'istruttoria tecnica in merito alle condizioni
	<p>333/2011/Ue, Allegato II, punto 1 (alluminio); ✓ Regolamento 715/2013/Ue, Allegato I, punto 1 (rame),</p>	<p><i>nazionali validati dalle Autorità competenti</i> <i>VII. Standard privati (accordi specifici con gli utilizzatori)</i></p> <p>I suddetti prodotti End of Waste, le sostanze o gli oggetti soddisfaranno i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettano le normative e gli standard esistenti a livello delle norme tecniche internazionali riconosciute nell'UE.</p> <p>Il materiale riciclato sarà omologato in base a alla verifica di conformità al:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Regolamento 333/2011/Ue, Allegato II, punto 1 (alluminio); ✓ Regolamento 715/2013/Ue, Allegato I, punto 1 (rame), <p>1. Risultati analitici che dimostrino la rispondenza della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto con gli standard tecnici e confronto degli stessi con quelli riferiti alla materia prima sostituita.</p> <p>I risultati analitici per la parificazione delle E.o.W. con la materia prima sostituita verranno eseguiti dalle aziende utilizzatrici che avranno generato il prodotto finale</p> <p>2. In caso di attività sperimentale di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto fornire una dettagliata descrizione dei test e delle procedure sperimentali da eseguire durante la sperimentazione per definire gli standard tecnici.</p> <p>l'attività non è di carattere innovativo o sperimentale</p>	<p>innovativo o sperimentale</p>	<p>omologare a End of Waste i materiali recuperati avranno superato positivamente la verifica di corrispondenza alle specifiche e norme tecniche di riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Regolamento 333/2011/Ue, Allegato II, punto 1 (alluminio); ✓ Regolamento 715/2013/Ue, Allegato I, punto 1 (rame), <p>Non si ritiene applicabile la registrazione REACH in quanto i processi di recupero da cui si ottengono le sostanze recuperate non modificano la composizione chimica di origine.</p> <p>Non si ritiene applicabile il regolamento CLP in quanto le sostanze recuperate non presentano classificazione pericolosa ai sensi del Regolamento medesimo</p> <p><i>In caso di attività sperimentale di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto indicare i contenuti tecnici del protocollo sperimentale, le tipologie di test da effettuare e le prestazioni attese in merito agli standard tecnici.</i></p> <p>l'attività non è di carattere innovativo o sperimentale</p>



Condizioni	Scopo dell'istruttoria tecnica	Valutazione degli elementi contenuti nell'istanza	Valutazione delle condizioni	Elementi inclusi nell'istruttoria tecnica in merito alle condizioni
d) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti	Dimostrare la conformità standard ambientali	<p>1) <i>Standard ambientali presenti nella norma tecnica di riferimento, di cui alla condizione sugli standard tecnici, che la sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto deve rispettare, in sostituzione della materia prima.</i></p> <p>Gli standard ambientali o le prestazioni raggiunte sono dati dal fatto che l'utilizzo delle sostanze o degli oggetti prodotti (metalli di rame) non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana, trattandosi di oggetti che si presentano nelle forme usualmente commercializzate, inoltre la loro re immissione sul mercato determina la riduzione dell'utilizzo di materie prime</p> <p>2) <i>Qualora gli standard tecnici non contengano indicazioni sugli standard ambientali, devono essere indicati gli standard ambientali che la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto deve rispettare, in sostituzione della materia prima.</i></p> <p>Gli standard ambientali sono analoghi a quelli applicabili ai prodotti immessi sul mercato ed ottenuti dall'utilizzo della materia prima.</p> <p>3) <i>Qualora la tipologia di rifiuti trattati possa comportare rischi diretti sulla salute umana (ad esempio presenza di patogeni), devono essere definiti degli standard sanitari (ad esempio microbiologici) per la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto.</i></p> <p>Gli standard sanitari per prevenire il rischio biologico sono dati dal fatto che non si prevede che tali rifiuti siano un veicolo di agenti biologici</p> <p>4) <i>In caso di attività sperimentale di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto fornire una dettagliata descrizione delle procedure sperimentali e dei test e da eseguire durante la sperimentazione per definire gli standard ambientali.</i></p> <p>Non si tratta di attività sperimentale</p>	<p><i>E' possibile accettare il rispetto di standard ambientali per "equivalenza" ad esempio utilizzando i criteri dell'IPPC che regolano le tecniche che hanno prestazioni equivalenti o migliori rispetto alle BAT o criteri analoghi.</i></p> <p>Nel caso di specie il rispetto degli standard ambientali si concretizza nella verifica del rispetto delle norme tecniche e/o regolamenti di riferimento</p>	<p><i>Norme tecniche di riferimento e degli standard ambientali della sostanza o oggetto che cessa la qualifica di rifiuto. Definizione dei parametri da misurare e della frequenza analitica.</i></p> <p>i metalli, prima di essere messi sul mercato, sono sottoposti a verifica di corrispondenza, al regolamento UE applicabile. Successivamente vengono commercializzati secondo listini e/o usuali contratti commerciali che ne definiscono requisiti standard.</p> <p>Per quanto riguarda i parametri da analizzare, si deve ricondurre alla verifica di conformità al regolamento Ue di riferimento applicabile</p> <p><i>In caso di attività sperimentale di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto indicare i contenuti tecnici del protocollo sperimentale, le tipologie di test da effettuare e le prestazioni attese in merito agli standard ambientali.</i></p> <p>Non applicabile</p>
e) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla	Dimostrazione che l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto non	<p><i>Documentazione atta a dimostrare che la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto non comporti impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana rispetto alla materia prima. Ad esempio potranno essere valutate:</i></p> <p>1.Descrizioni qualitative/quantitative degli</p>	<p><i>Riferire in merito a un eventuale ulteriore coinvolgimento delle ATS per quanto concerne la valutazione</i></p>	<p><i>Modalità con cui è stato dimostrato che l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi</i></p>



Condizioni	Scopo dell'istruttoria tecnica	Valutazione degli elementi contenuti nell'istanza	Valutazione delle condizioni	Elementi inclusi nell'istruttoria tecnica in merito alle condizioni
salute umana	<p><i>comporti impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana rispetto alla materia prima</i></p>	<p><i>impatti ambientali sull'ambiente e sulla salute legate all'utilizzo della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto anche in base a dati di letteratura</i> Non applicabile.</p> <p>2. <i>La valutazione di tali impatti è effettuata attraverso il confronto delle caratteristiche ambientali e, se necessario, sanitarie della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto con quelle della materia prima che viene sostituita (Non-Waste comparator)</i> i metalli recuperati sono destinati ad essere utilizzati da aziende che operano nella lavorazione dei metalli</p> <p>3. <i>Qualora non ci siano informazioni sufficienti sulle caratteristiche della materia prima valutare gli impatti sull'ambiente e sulla salute legati all'utilizzo della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto attraverso un'analisi di rischio in base agli specifici utilizzi in relazione ai comparti ambientali</i> Non applicabile</p> <p>4. <i>Qualora l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto possa presentare impatti sulla salute devono essere valutati i parametri di processo e, se necessario, gli standard sanitari (ad esempio microbiologici) da applicare rispettivamente nel corso del processo e sulla sostanza o oggetto ottenuto.</i> Non applicabile</p>	<p><i>dell'impatto sanitario</i></p>	<p><i>sull'ambiente o sulla salute umana e degli esiti della validazione da parte dell'Autorità Competente.</i> I prodotti ottenuti dal recupero dei cavi (metalli) sono da utilizzarsi in sostituzione delle materie prime nella lavorazione dei metalli.</p> <p>L'utilizzo delle sostanze o degli oggetti prodotti non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana, trattandosi di materiali che non presentano caratteristica di pericolo o contaminazione e verranno avviati al riutilizzo nel rispetto delle normative ambientali previste dagli Stati nelle quali operano <i>Qualora l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto possa presentare impatti sulla salute i criteri dettagliati b) e c) devono essere integrati con gli adeguati parametri di controllo (standard sanitari).</i> Si esclude che la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto possa presentare nel suo utilizzo impatti negativi sulla salute <i>In caso di attività sperimentale di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto indicare gli esiti preliminari e le modalità di verifica</i></p>

Condizioni	Scopo dell'istruttoria tecnica	Valutazione degli elementi contenuti nell'istanza	Valutazione delle condizioni	Elementi inclusi nell'istruttoria tecnica in merito alle condizioni
				<p>durante la fase sperimentale per attestare che l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.</p> <p>Non si tratta di attività sperimentale</p>

11.1.3.2 Sintesi degli elementi analizzati in fase di istruttoria tecnica nel rilascio della presente autorizzazione. Valutazione della conformità alle previsioni normative di cui all'art. 184 ter, comma 3 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. CRITERI SPECIFICI DETTAGLIATI

Criteri Specifici Dettagliati	Valutazione degli elementi contenuti nell'istanza	Valutazione dei criteri	Elementi inclusi nell'istruttoria tecnica in merito ai criteri
<p>a) Materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero</p>	<p>Tipologie provenienza dei rifiuti da ammettere nell'impianto, i relativi codici EER evidenziando la compatibilità per la produzione della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto sia dal punto di vista tecnico-prestazionale che ambientale, in funzione dell'uso</p> <p>I rifiuti in ingresso all'impianto rifiuti non pericolosi riconducibili a spezzoni di cavo ricoperto</p> <p>Verificata la conformità, andranno valutate le caratteristiche chimico-fisiche, merceologiche dei rifiuti ammessi al recupero anche con riferimento alle potenziali sostanze inquinanti presenti in base alla provenienza, tenendo conto dei requisiti finali (standard tecnici ed ambientali) che devono avere gli eow finali.</p> <p>I rifiuti in ingresso, in fase di conferimento, sono sottoposti ad una verifica di corrispondenza con il codice EER attribuito dal produttore e verificata l'assenza di materiali non trattabili presso l'impianto</p>	<p>Si suggerisce di accettare i codici XXYY99 solo previa dettagliata specificazione delle caratteristiche e della provenienza del rifiuto che si intende accettare.</p> <p>I rifiuti vengono normalmente ritirati da clienti consolidati</p>	<p>Elenco dei codici EER ammissibili in entrata ai fini dell'operazione di recupero. Se pertinente è utile individuare limiti per inquinanti specifici e/o contenuti massimi di impurità in riferimento alle specifiche tecniche della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto.</p> <p>Per quanto concerne gli eventuali codici EER XXYY99 vanno dettagliate le caratteristiche chimico fisiche e merceologiche del rifiuto che si intende accettare e la provenienza con riferimento al processo che ha generato il rifiuto.</p> <p>Si conferma che la Tipologia/Provenienza/Caratteristiche del rifiuto di cui al codice EER 170411 sono coerenti a quelle previste alla tipologia 5.7 e 5.8 del D.M.- 05/ febbraio 98</p> <p>Tipologia 5.7: spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto [170411]</p> <p>provenienza: scarti industriali o da demolizione e manutenzione di linee elettriche, di telecomunicazioni e di apparati elettrici, elettrotecnici e elettronici</p> <p>Caratteristiche del rifiuto: fili o cavi o trecce di alluminio puro o in lega ricoperti con materiali</p>

Criteri Specifici Dettagliati	Valutazione degli elementi contenuti nell'istanza	Valutazione dei criteri	Elementi inclusi nell'istruttoria tecnica in merito ai criteri
			<p>termoplastici, elastomeri, carta impregnata con olio o tessuto fino al 50%, piombo fino al 55%</p> <p>Tipologia 5.8: spezzoni di cavo di rame ricoperto [170411]</p> <p>Provenienza: scarti industriali o da demolizione e manutenzione di linee elettriche, di telecomunicazioni e di apparati elettrici, elettrotecnici e elettronici; riparazione veicoli; attività demolizione veicoli autorizzata ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni; industria automobilistica.</p> <p>Caratteristiche del rifiuto: spezzoni di cavo, anche in traccia, rivestiti da isolanti costituiti da materiali termoplastici, elastomeri, carta impregnata con olio, piombo e piomboplasto; costituiti da Cu fino al 75% e Pb fino al 72%.</p>
Dettagliati Criteri Specifici	Valutazione degli elementi contenuti nell'istanza	Valutazione dei criteri	Elementi inclusi nell'istruttoria tecnica in merito ai criteri
<p>b) Processi e tecniche di trattamento consentiti</p>	<p>Descrizione dettagliata dei processi e delle tecniche di trattamento finalizzati alla produzione della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto. La descrizione deve includere gli eventuali parametri di processo che devono essere monitorati al fine di garantire il raggiungimento degli standard tecnici ed ambientali da parte della sostanza o dell'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto.</p> <p>Il ciclo di recupero riferito al trattamento R4-dei cavi riconducibili al codice EER: 170411 " cavi, diversi di quelli di cui alla voce 170410* prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ preliminar selezione e cernita per asportare eventuali impurità con successiva attività di spelatura manuale finalizzata ad una separazione delle componenti metalliche e plastiche 	<p>Il processo si configura R4</p>	<p><i>Processi e tecniche di trattamento consentiti, le operazioni di recupero ammesse, di cui all'allegato C del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. Allegati Parte IV titolo I. e i parametri di processo da monitorare, se previsti.</i></p> <p><i>In particolare, quelle che rispondono a tale definizione sono le cosiddette operazioni di riciclaggio e rigenerazione specificate dalle voci R2, R3, R4, R5, R6 ed R9, dell'Allegato C alla parte IV</i></p> <p>Attività di recupero si concretizza nell'operazione di recupero R4 di cui all'allegato C del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. Allegati Parte IV titolo I e si concretizza con preliminar selezione e cernita per asportare eventuali impurità con successiva attività di spelatura manuale finalizzata ad una separazione delle componenti metalliche e plastiche</p>



Dettagliati Criteri Specifici	Valutazione degli elementi contenuti nell'istanza	Valutazione dei criteri	Elementi da includere nell'istruttoria tecnica in merito Ai criteri
<p>c)</p> <p>Criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario</p>	<p>Specifiche tecniche ed ambientali (vedi anche condizione c) che la sostanza o l'oggetto che cessa la qualifica di rifiuto dovrà rispettare.</p> <p>Al fine di testare i criteri di qualità e quindi omologare a End of Waste i materiali recuperati avranno superato positivamente la verifica di corrispondenza alle specifiche e norme tecniche di riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Regolamento 333/2011/Ue, Allegato II, punto 1 (alluminio); ✓ Regolamento 715/2013/Ue, Allegato I, punto 1 (rame), 	<p>Rispondenza ai requisiti di rispetto delle norme tecniche</p>	<p>Altri aspetti, quali ad esempio gli usi ammessi (vedi anche condizione a)</p> <p>Per quanto riguarda gli usi a destino, questi ultimi saranno conferiti ad aziende che operano nella lavorazione dei metalli</p>
<p>d)</p> <p>Requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'autonitoraggio e l'accreditamento, se del caso</p>	<p>Descrizione del sistema di gestione che deve contenere tutti gli elementi atti a certificare la cessazione della qualifica di rifiuto: le condizioni e i criteri sopra riportati. Deve essere descritta la documentazione del suddetto sistema (es. check-list, report ecc.) che evidenzia il rispetto per ogni lotto delle le condizioni e criteri per l'EoW (art. 184-ter)</p> <p>In riferimento ai requisiti affinché la sostanza evidenzi il rispetto delle le condizioni e criteri per l'EoW avviene mediante verifica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per i cavi di alluminio, nella verifica di conformità dei materiali ottenuti alle procedure previste nell'ambito del sistema di gestione della qualità istituito ai sensi del regolamento UE n° 333/2011 al fine di attribuire al materiale la qualifica di cessato rifiuto ai sensi dell'art. 184 ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per il successivo reimpiego nell'industria metallurgica; • Per i cavi di rame, nella verifica di conformità dei materiali ottenuti alle procedure previste nell'ambito del sistema di gestione della qualità istituito ai sensi del regolamento UE n° 715/2013 al fine di attribuire al materiale la qualifica di cessato rifiuto ai sensi dell'art. 184 ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per il successivo reimpiego nell'industria metallurgica 	<p>Il sistema di gestione può essere certificato oppure in tal caso deve essere codificato e le procedure acquisite in sede di istruttoria</p> <p>Il sistema di gestione prevede l'attuazione della procedura di trattamento del codice EER 170411 interno all'azienda.</p>	<p>Contenuti minimi del sistema di gestione, ivi inclusa la documentazione di monitoraggio delle caratteristiche dei rifiuti in ingresso, di controllo del processo (se previste) e delle caratteristiche della sostanza o oggetto che cessa la qualifica</p> <p>E' stata predisposta dalla ditta apposita procedura di gestione che ricomprende l'omologa del rifiuto, l'accettazione all'ingresso dell'impianto con l'eventuale verifica analitica, modalità di stoccaggio e trattamento del rifiuto in ingresso identificazione di come eseguire i test di qualità per la cessazione della qualifica di rifiuto.</p> <p>In allegato procedura di gestione e controllo Allegato 1</p>
<p>e)</p> <p>Un requisito relativo alla dichiarazione di conformità</p>	<p>Modello della dichiarazione di conformità, ai sensi degli articoli 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che deve contenere tutte le informazioni tali che per ogni lotto sia attestato il rispetto delle condizioni e dei criteri sopra riportati per la cessazione della qualifica di rifiuto.</p> <p>La scheda di conformità allegata dovrà contenere le seguenti sezioni minime:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ragione sociale del produttore Caratteristiche della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto La quantificazione del lotto di riferimento 	<p>--</p>	<p>Si riporta in allegato il modello di dichiarazione di conformità</p> <p>Allegato 2</p>

Dettagliati Specifici	Criteri	Valutazione degli elementi contenuti nell'istanza	Valutazione dei criteri	Elementi inclusi nell'istruttoria tecnica in merito ai criteri
		Rapporti analitici di prova per il rispetto degli standard tecnici, ambientali e sanitari, ove previsti.		

12. l'impianto è autorizzato a stoccare provvisoriamente, secondo le specifiche e le limitazioni sotto riportate, i seguenti rifiuti decadenti dalle attività di recupero, destinati a trattamento finale presso impianti di terzi, così catalogati secondo la decisione della comunità europea n. 2014/955/UE entrata in vigore in data 1 giugno 2015:

Codice	DESCRIZIONE	OPERAZIONI	
		R13	D15
150101	imballaggi in carta e cartone	X	
150102	imballaggi in plastica	X	
150103	imballaggi in legno	X	
150104	imballaggi metallici	X	
150105	imballaggi in materiali compositi	X	
150106	imballaggi in materiali misti	X	
150107	imballaggi in vetro	X	
150109	imballaggi in materia tessile	X	
191201	carta e cartone	X	
191202	metalli ferrosi	X	
191203	metalli non ferrosi	X	
191204	plastica e gomma	X	X
191205	vetro	X	X
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 191206	X	X
191208	prodotti tessili	X	X
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211	X	X

I rifiuti sopraelencati non devono ritenersi esaustivi in quanto dall'impianto potrebbero generarsi, occasionalmente, altre tipologie non al momento individuabili.

13. presso l'impianto non si effettuano miscelazioni;

14. SINTESI DELLE PRESCRIZIONI SPECIFICHE

14.1 i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere destinati a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o smaltimento, evitando ulteriori passaggi ad impianti non identificati come terminali di smaltimento (da D1 a D12 dell'Allegato B, alla Parte Quarta, del d.lgs. 152/2006) e/o di recupero (punti da R1 a R11 dell'Allegato C, alla Parte Quarta, del d.lgs. 152/2006), fatto salvo il conferimento di rifiuti ad impianti autorizzati alle operazioni D15, D14, D13, R13 e R12, **solo se strettamente collegati ad un impianto** di smaltimento/recupero definitivo. Per strettamente collegato si intende un impianto dal quale, per motivi tecnico/commerciali, devono obbligatoriamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere al terminale di smaltimento e/o recupero. Per il trasporto dei rifiuti devono essere utilizzati vettori in possesso di regolare e valida iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del citato decreto legislativo, nel rispetto di quanto regolamentato dal d.m. 120/2014 (ex d.m. 406/98);

14.2 le operazioni di stoccaggio provvisorio (R13, D15), di recupero (R12, R4) e smaltimento (D13, D14) di rifiuti pericolosi e non pericolosi, dovranno essere effettuate unicamente nelle aree individuate dalla planimetria "Planimetria generale con disposizione zone operative e con schema fognario" - tav. U

dell'agosto 2020 aggiornamento del settembre 2020", mantenendo la separazione dei rifiuti per tipologie omogenee;

14.3 prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l'Impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti procedure:

14.3.1 acquisizione del relativo formulario di identificazione e/o di idonea certificazione analitica riportante la classificazione e le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;

14.3.2 qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06 preveda un CER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, lo stesso potrà essere accettato solo previa verifica della "non pericolosità".

Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale. Le analisi devono essere effettuate applicando le metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale comunitario o internazionale;

14.4 ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto devono essere rispettate ed attuate tutte le condizioni di cui all'art. 184-ter comma 1 del d.lgs. 152/2006 per l'ottenimento di end of waste sulla base dei dettagliati criteri di cui all'art. 184-ter, comma 3, nel rispetto delle procedure riportate nel presente allegato;

14.5 le revisioni e gli aggiornamenti dei documenti e della Dichiarazione di Conformità, allegati al presente provvedimento, dovranno essere trasmessi all'Autorità Competente ed agli Enti ed Organi tecnici interessati entro 30 gg dalla loro applicazione/implementazione;

14.6 i prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero, che hanno cessato la qualifica di rifiuto (EoW), secondo le modalità e le tempistiche massime autorizzate con il presente provvedimento, definite sui criteri specifici, qualora non ceduti a terzi per l'effettivo utilizzo, riacquistano la qualifica di rifiuti e dovranno essere gestiti analogamente agli altri rifiuti prodotti dallo stesso:

METALLI FERROSI E NON FERROSI

14.7 i rifiuti costituiti da polveri e particolato di materiali non ferrosi (CER 120104), possono dare origine a sviluppo di gas infiammabili e/o reazioni di natura esotermica (ad esempio le polveri di alluminio e/o magnesio) la Società dovrà operare sulla base di un'idonea procedura indicante le cautele e i sistemi di monitoraggio da adottarsi al fine di prevenire/mitigare il verificarsi di inconvenienti e/o incidenti;

14.8 sui rifiuti costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi e da AEE, questi ultimi rientranti nelle categorie individuate dal d.lgs. 49/2014, deve essere sempre garantita la sorveglianza radiometrica, così come stabilito dall'art. 77 del decreto legislativo n. 230 del 17.03.1995 e s.m.i. e nel rispetto delle modalità stabilite dall'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Lombardia n. 56671 del 20.06.1997 e relativi allegati (B.U.R.L. n. 29 del 14 luglio 1997) o di successive regolamentazioni regionali e nel rispetto delle norma UNI 10897:2013;

14.9 il ritiro dei rifiuti metallici può avvenire a condizione che presso l'impianto vengano attuate le seguenti prescrizioni:

14.9.1 l'azienda svolga l'attività di sorveglianza radiometrica sui rifiuti in ingresso secondo procedure predisposte o almeno approvate da un Esperto Qualificato in Radioprotezione di secondo o terzo grado (ex art. 77 D.Lgs.230/95) secondo quanto previsto dalla Circolare n. 21/SAN/98 della Regione Lombardia, Direzione Generale Sanità;

14.9.2 la procedura di cui sopra deve contenere almeno i seguenti elementi:

14.9.2.1 descrizione della strumentazione utilizzata (tipologia portatile o fissa e caratteristiche tecniche, periodicità, modalità di svolgimento e di registrazione delle verifiche di buon funzionamento, solo per gli strumenti portatili: periodicità e modalità di registrazione delle operazioni di taratura);

14.9.2.2 ruoli e responsabilità del personale addetto ai controlli;

14.9.2.3 modalità e periodicità di formazione e addestramento di tale personale;

- 14.9.2.4 modalità di svolgimento dei controlli;
- 14.9.2.5 criteri per la valutazione dell'esito di ciascun controllo (inclusa la definizione di "anomalia radiometrica");
- 14.9.2.6 modalità di registrazione dell'esito dei controlli;
- 14.9.2.7 tutti gli elementi di cui ai punti precedenti devono essere conformi ai requisiti della norma UNI 10897;
- 14.9.3 sia sempre presente idoneo strumento di rilevazione della radioattività. Al riguardo deve essere garantita la costante funzionalità e manutenzione del rilevatore di radioattività. Dovrà pertanto essere tenuta presso l'impianto documentazione attestante l'avvenuta periodica manutenzione e calibrazione;
- 14.9.4 vi sia personale adeguatamente istruito e formato per l'uso dello stesso;
- 14.9.5 sia stata predisposta procedura per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti radioattive, da tenere presso l'impianto, elaborata secondo quanto previsto dai dd.lgs. 230/95 e 52/07 e previsto dal "Piano d'intervento per la messa in sicurezza in caso di rinvenimento o di sospetto di presenza di sorgenti orfane nel territorio della Città Metropolitana di Milano" del 12.12.2008, predisposta dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 52, che comunque dovrà essere integrata con i seguenti elementi e prescrizioni:
 - 14.9.5.1 individuazione degli operatori coinvolti nella gestione dell'anomalia e delle loro responsabilità;
 - 14.9.5.2 azioni da svolgere per verificare e confermare l'anomalia, per caratterizzarne l'entità e per mettere in sicurezza l'intero carico o parte di esso;
 - 14.9.5.3 criteri e modalità di attivazione dell'Esperto Qualificato da parte dell'azienda; la procedura dovrebbe prevedere azioni differenziate in funzione del livello di allarme rilevato, secondo una gradualità di intervento stabilita dall'Esperto Qualificato;
 - 14.9.5.4 valutazione preliminare del rischio per gli operatori coinvolti nelle suddette operazioni, da parte dell'Esperto Qualificato;
 - 14.9.5.5 dovranno essere specificati i criteri per stabilire la positività al controllo del carico (Inclusa la definizione di anomalia radiometrica);
 - 14.9.5.6 dovrà essere adottato un registro/sistema dedicato (ove indicare le verifiche radiometriche effettuate e specificando la modalità di tenuta delle registrazioni), al fine di poter effettuare la rintracciabilità dei dati ai fini di eventuali verifiche, come previsto, per quanto applicabile, dal punto 5 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia del 20.06.1997, n. 57671;
 - 14.9.5.7 dovranno essere indicate in planimetria l'area destinata alla sosta del carico durante le verifiche e quella eventualmente dedicata allo stoccaggio del materiale contaminato in attesa di avvio ad altri impianti. L'iter deve essere conforme a quanto previsto dal sopraccitato Piano di intervento redatto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 52;
 - 14.9.5.8 indicazione degli Enti ai quali inviare tutte le comunicazioni in caso di effettivo ritrovamento di una sorgente radioattiva o di materiale radiocontaminato, secondo quanto previsto nei piani prefettizi provinciali per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti orfane nonché quanto disposto dall'art. 25 e dall'art. 100 del D.Lgs. 230/95 e s.m.i.;
- 14.9.6 in merito agli Organi da allertare in caso di ritrovamento di un carico contaminato, dovranno essere allertati i seguenti Enti: Prefetto, A.R.P.A., VV.FF. e A.T.S. come indicato nell'art. 157 del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 230, modificato dal d.lgs. 23/2009, dovrà essere informata anche la Città Metropolitana di Milano. Inoltre il ritrovamento deve essere anche segnalato immediatamente alla più vicina Autorità di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 25 del d.lgs.

- 230/95. Le procedure presentate quindi dovranno prevedere anche un modello per l'eventuale comunicazione previsto dalla normativa vigente;
- 14.9.7** copia del registro per le verifiche radiometriche e copia dell'eventuale comunicazione in caso di ritrovamento di materiali contaminati, dovranno essere trasmessi alla Città Metropolitana di Milano, al Comune, all'A.T.S. ed all'A.R.P.A. territorialmente competenti. Il suddetto protocollo dovrà essere revisionato a seguito di mutate condizioni di operatività dell'impianto o a seguito di modifiche delle norme applicabili, dando tempestiva comunicazione agli Enti competenti per legge ed alla Città Metropolitana di Milano, al Dipartimento A.R.P.A. ed all'A.T.S. territorialmente competenti;
- 14.9.8** le procedure di cui sopra devono essere sottoposte a revisione anche a seguito di un periodo di sperimentazione e ogni qualvolta sia ritenuto utile e necessario dai soggetti interessati o dagli organi competenti, oltre che sulla base di eventuali aggiornamenti normativi intervenuti a seguito della redazione delle procedure stesse;
- 14.9.9** nell'eventualità che durante le fasi di accettazione del rifiuto la verifica sulla radioattività desse esito positivo, si dovranno attivare le procedure suesposte predisposte secondo quanto previsto dai dd.lgs. 230/95, 52/07 e dal Piano redatto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 52/07, dando immediata comunicazione agli Enti competenti;
- 14.10** la Società potrà produrre materie prime seconde (m.p.s.) ovvero End of Waste (EoW) di ferro, acciaio alluminio e rame solo dopo aver ottenuto le certificazioni ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 333/2011 e n. 715/2013;
- 14.11** l'accettazione e la gestione dei rifiuti costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi rientranti nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 333/2011, deve avvenire, al fine di effettuare presso il proprio impianto operazioni di recupero (R4) finalizzate all'ottenimento di materiali "End of Waste", nel rispetto di quanto previsto dal sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 6 del suddetto Regolamento comunitario, completo di attestazione di conformità rilasciato da organismo preposto riconosciuto (art. 6, comma 5), atto a dimostrare il rispetto dei criteri di cui agli articoli 3 e 4 dello stesso Regolamento;
- 14.12** l'accettazione e la gestione dei rifiuti costituiti da rottami di rame rientranti nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 715/2013, deve avvenire, al fine di effettuare presso il proprio impianto operazioni di recupero (R4) finalizzate all'ottenimento di materiali "End of Waste", nel rispetto di quanto previsto dal sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 5 del suddetto Regolamento comunitario;
- 14.13** l'accettazione e la gestione dei rifiuti costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi, non rientranti nei Regolamenti (UE) n. 333/2011 e n. 715/2013, deve avvenire, al fine di effettuare presso il proprio impianto operazioni di recupero (R4) finalizzate all'ottenimento di materiali "m.p.s.", nel rispetto del protocollo di accettazione e gestione dei rifiuti redatto secondo le indicazioni stabilite dalla d.g.r. n. 10222/2009;
- 14.14** ogni partita di rottami metallici assoggettati ai Regolamenti (UE) n. 333/2011 e (UE) n. 715/2013 che hanno cessato la qualifica di rifiuti (EoW), al momento dell'invio ai detentori successivi, deve essere accompagnata, oltre che dai documenti previsti dalle vigenti norme in materia di trasporto di materiali, dalla dichiarazione di conformità predisposta dal produttore (gestore impianto) secondo il modello previsto rispettivamente dall'Allegato III o dall'Allegato II ai sopraccitati Regolamenti comunitari;
- 14.15** ogni partita di rottami metallici non assoggettati ai sopraccitati Regolamenti comunitari che hanno cessato la qualifica di rifiuti (m.p.s.) ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/06, al momento dell'invio agli utilizzatori, deve essere accompagnata dai documenti previsti dalle vigenti norme in materia di trasporto di materiali;
- 14.16** le operazioni di recupero di materia (R4) autorizzate presso l'impianto sono finalizzate esclusivamente all'ottenimento di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti (art. 184-ter d.lgs. 152/06), quali End of Waste (EoW) secondo le specifiche di cui al Reg. (UE) 333/2011 ed al Reg. (UE) n. 715/2013 e

materie prime secondarie (m.p.s.) aventi caratteristiche previste dall'Allegato 1 - Suballegato 1 al d.m. 5.02.1998, destinate in modo oggettivo ed effettivo all'impiego in un ciclo produttivo;

- 14.17** l'Impresa deve tenere presso l'impianto, a disposizione degli Enti ed Organi di controllo:
- 14.17.1** procedura per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti radioattive, predisposta secondo quanto previsto dai dd.llgs. 230/95 e 52/07 e dal Piano redatto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 52/07, la quale dovrà essere mantenuta aggiornata;
 - 14.17.2** originale dell'attestazione di conformità, in corso di validità, rilasciato da organismo preposto riconosciuto, atto a dimostrare la conformità del sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 6 del Regolamento (UE) n. 333/2011;
 - 14.17.3** originale dell'attestazione di conformità, in corso di validità, rilasciato da organismo preposto riconosciuto, atto a dimostrare la conformità del sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento (UE) n. 715/2013;
 - 14.17.4** originale del protocollo di accettazione e gestione dei rifiuti non assoggettati ai sopraccitati regolamenti comunitari, elaborato secondo i contenuti stabiliti dalla d.g.r. n. 10222/2009 e delle integrazioni previste dal presente Allegato tecnico, in versione aggiornata;
 - 14.17.5** le norme tecniche di settore (CECA, AISI, CAEF, UNI, ecc.) per le materie prime secondarie in uscita ottenute da recupero di rifiuti non rientranti nel campo di applicazione dei Regolamenti (UE) n. 333/2011 e (UE) n. 715/2013;

RAEE

- 14.18** la recinzione dell'impianto deve essere costantemente sottoposta a manutenzione;
- 14.19** l'impianto deve essere dotato di:
- bilance per misurare il peso dei rifiuti trattati;
 - adeguato sistema di canalizzazione a difesa delle acque meteoriche esterne;
 - adeguato sistema di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche con separatore delle acque di prima pioggia, da avviare all'impianto di trattamento;
 - adeguato sistema di raccolta dei reflui; in caso di stoccaggio di rifiuti che contengono sostanze oleose, deve essere garantita la presenza di decantatori e di detersivi-sgrassanti;
 - superfici resistenti all'attacco chimico dei rifiuti;
 - copertura resistente alle intemperie per le aree di conferimento, di messa in sicurezza, di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche e dei pezzi smontati e dei materiali destinati al recupero;
 - container adeguati per lo stoccaggio di pile, condensatori contenenti PCB/PCT e altri rifiuti pericolosi come rifiuti radioattivi;
- 14.20** i settori di conferimento e di stoccaggio dei RAEE dismessi e di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche, da sottoporre ad operazioni di trattamento presso impianti terzi, devono essere provvisti di superfici impermeabili con una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta oppure devono essere muniti di contenitori a tenuta in grado di impedire la fuoriuscita di eventuali liquidi/fluidi;
- 14.21** la raccolta e lo stoccaggio provvisorio (R13) dei RAEE da sottoporre ad operazioni di trattamento presso impianti di terzi deve essere effettuata adottando criteri che garantiscono la protezione delle apparecchiature dismesse durante il trasporto e durante le operazioni di carico e scarico come previsto dal punto 1 dell'Allegato VII del d.lgs. 49/2014, e in particolare:
- 14.21.1** le apparecchiature RAEE non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero, in particolare devono essere evitate lesioni ai circuiti frigoriferi e alle pareti, nel caso di frigoriferi, congelatori, condizionatori, ecc., per evitare il rilascio all'atmosfera dei refrigeranti o degli oli, nonché ai tubi catodici, nel caso di televisori e computer. Le sorgenti luminose di cui al punto 5 dell'allegato II del d.lgs. 49/2014, durante le fasi di raccolta, stoccaggio e movimentazione, devono essere mantenute integre per evitare la dispersione di

polveri e vapori contenuti nelle apparecchiature stesse, anche attraverso l'impiego di appositi contenitori che ne assicurino l'integrità;

14.22 la movimentazione dei RAEE deve avvenire:

- utilizzando idonee apparecchiature di sollevamento;
- rimuovendo eventuali sostanze residue rilasciabili dalle apparecchiature stesse;
- assicurando la chiusura degli sportelli e fissate le parti mobili;
- mantenendo l'integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti;
- evitando operazioni di riduzione volumetrica prima della messa in sicurezza;
- utilizzando modalità conservative di caricamento dei cassoni di trasporto;

14.23 il settore di stoccaggio delle apparecchiature dismesse deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di trattamento a cui le apparecchiature sono destinate, nel caso di apparecchiature contenenti sostanze pericolose, tali aree devono essere contrassegnate da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le norme per il comportamento, per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente;

14.24 nell'area di stoccaggio delle apparecchiature dismesse devono essere adottate procedure per evitare di accatastare le apparecchiature senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per l'integrità delle stesse;

14.25 l'impianto riguardo alla movimentazione, allo stoccaggio delle apparecchiature e dei rifiuti da esse derivanti, deve essere gestito in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi;

14.26 devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri;

VARIE

14.27 il deposito degli pneumatici deve essere effettuato al coperto/sotto idonea copertura al fine di evitare ristagni d'acqua, causa di sviluppo di insetti molesti;

14.28 il ritiro, lo stoccaggio provvisorio (R13) presso l'impianto, di rifiuti contenenti o contaminati da amianto nelle varie forme, come meglio identificati nei CER riportati nella tabella al precedente punto, è subordinato al preventivo ottenimento di approvazione o di autorizzazione sanitaria, da parte del Servizio dell'A.T.S. territorialmente competente, di specifica procedura gestionale elaborata dall'Impresa;

14.29 tutte le operazioni eseguite sui rifiuti contenenti amianto conferiti all'impianto, fatti salvi il rispetto degli adempimenti ed obblighi di competenza della A.T.S. territorialmente competente, dovranno rispettare quanto previsto e stabilito dalla legge 257/2002 e dal d.lgs. 81/08 e dalle successive norme e regolamenti nazionali e regionali;

14.30 al fine di consentire l'aggiornamento dei registri di cui all'art. 5 della l.r. 17/2003, l'Impresa deve comunicare, con cadenza annuale e secondo le modalità previste dalla specifica regolamentazione, all'A.T.S. territorialmente competente ed alla Città Metropolitana di Milano i quantitativi di rifiuti contenenti amianto ritirati presso l'impianto;

14.31 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Città Metropolitana di Milano ed al Comune territorialmente competente;

14.32 lo stoccaggio provvisorio ed il trattamento presso l'impianto, di rifiuti costituiti da serbatoi per gas liquido (CER 160116) può avvenire esclusivamente se gli stessi vengono conferiti già bonificati, inertizzati ed aperti, ed accompagnati, unitamente ai documenti di trasporto previsti dalla normativa rifiuti, da distinta predisposta dal produttore/detentore che li identifica chiaramente, contenente altresì dichiarazione di avvenuta esecuzione delle sopracitate operazioni;

- 14.33** per l'accettazione dei rifiuti urbani, soggetti a privativa pubblica ai sensi dell'art. 198 comma 1 del d.lgs. 152/2006, la ditta dovrà dimostrare di aver stipulato specifici contratti con i soggetti titolari del servizio pubblico;
- 14.34** le sostanze e i componenti devono essere destinati a smaltimento o recupero senza creare rischi per la salute dell'uomo e dell'ambiente;
- 14.35** deve essere evitato il deposito e/o lo scarico all'aperto di rifiuti o materiali che possano rilasciare sostanze contaminanti per dilavamento delle acque meteoriche;
- 14.36** il quantitativo dei rifiuti e/o materiali in deposito non dovrà superare i quantitativi oltre i quali vigono gli obblighi di Prevenzione Incendi;
- 14.37** al fine di prevenire eventuali fenomeni di incendio accidentali o ad opera di terzi e più in generale per rafforzare le forme di prevenzione si rende necessaria l'adozione da parte del gestore dell'impianto, di adeguate misure di difesa passiva (esempio: videosorveglianza, guardiania anche con ricorso ad istituti di vigilanza) da mantenere attive ed efficienti nel tempo, come da nota del 09/08/218 (prot. N. 12B2/2018-016357 Area O.S.P.I.), della Prefettura di Milano - Ufficio Territoriale di Governo.

15. RIFERIMENTI TECNICI, NORMATIVI E PRESCRIZIONI GENERALI

L'allegato estratto dal provvedimento R.G. 1886/2016 del 29.02.2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1, unito al presente a costituirne parte integrante, contiene le prescrizioni di carattere generale da osservare e rispettare.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI
Dr. Piergiorgio Valentini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Il Responsabile del procedimento: Dr. Piergiorgio Valentini

Responsabile dell'istruttoria (al quale rivolgersi per informazioni sull'istruttoria della pratica): Dott.ssa Tiziana Luraschi

ALLEGATO 1 PROCEDURA DI GESTIONE

SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente " estratto del Protocollo gestione rifiuti e impianto" racchiude le procedure e le fasi adottate dal Gestore per la caratterizzazione preliminare, il conferimento, l'accettazione, il congedo dell'automezzo, i tempi e le modalità di stoccaggio dei rifiuti in ingresso all'impianto ed a fine trattamento, nonché le procedure di trattamento a cui sono sottoposti i rifiuti e le procedure di certificazione dei rifiuti trattati ai fini del recupero e gestione dell'impianto.

FASI DI GESTIONE RIFIUTO

- conferimento all'impianto dei rifiuti autorizzati;
- fase di messa in riserva e/o deposito preliminare;
- fase di trattamento che si sviluppa sostanzialmente in una preliminare selezione e cernita e all'occorrenza eventuale adeguamento volumetrico;
- Deposito dei prodotti ottenuti dal trattamento nelle zone M;
- i sovralli sono depositati nelle zone operative dell'impianto D.

PROCEDURE D'ACCETTAZIONE DEI RIFIUTI IN INGRESSO

In fase di conferimento si procede ad effettuare il controllo della documentazione accompagnatoria del carico. Effettuato il controllo documentale ed attestata la conformità della documentazione accompagnatoria in fase di conferimento, l'addetto incaricato procederà con il controllo visivo di qualità/conformità del rifiuto, che si svilupperà nelle seguenti operazioni:

- controllo visivo del mezzo;
- pesatura del carico;
- controllo visivo del carico.

OPERAZIONI SVOLTE PRESSO L'INSEDIAMENTO

Le operazioni che verranno svolte presso l'insediamento nell'esercizio dell'attività in procedura ordinaria saranno le seguenti:

- messa in riserva (R13) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
- deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi;
- recupero (R4) di rifiuti speciali non pericolosi;
- selezione e cernita (R12) di rifiuti non pericolosi destinati al recupero;
- selezione e cernita (D13) di rifiuti non pericolosi destinati allo smaltimento;
- ricondizionamento preliminare (D14) di rifiuti non pericolosi;
- messa in riserva e/o deposito preliminare di rifiuti speciali derivanti dal trattamento.

L'operazione di recupero (R4) effettuata sui rifiuti identificati merceologicamente come metalli e composti metallici, consisterà:

- in una preliminare attività di selezione/cernita manuale, volta ad eliminare eventuali impurità ed espletata con l'ausilio dei mezzi in dotazione della ditta;
- nell'eventuale adeguamento volumetrico dei rifiuti mediante l'uso di della cesoia manuale e del semovente munito di polipo;
- nella verifica di conformità dei materiali ottenuti alle norme tecniche e/o regolamenti di riferimento al fine di attribuire al materiale la qualifica di cessato rifiuto ai sensi dell'art. 184 ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per il successivo reimpiego nell'industria metallurgica.

Il ciclo di recupero riferito al trattamento R4-dei cavi riconducibili al codice EER: 170411 " cavi, diversi di quelli di cui alla voce 170410* prevede:

- preliminare selezione e cernita per asportare eventuali impurità con successiva attività spelatura manuale per la separazione delle componenti metalliche e plastiche.

I rifiuti sottoposti a recupero R4 saranno oggetto di certificazione E.o.W. ai sensi del Reg. Ue 333/2011 e Reg. Ue 715/2013 o rientranti nelle specifiche tecniche del D.M. 05 febbraio 1998 (norme tecniche UNI EN). La ditta è in possesso della certificazione:

- Reg. Ue 333/2011;
- Reg. Ue 715/2013.

Ogni lotto di EoW caso per caso, in funzione della tipologia avrà un volume massimo di:

- presso l'area M2 gestione in alternativa di piombo, stagno, zinco rame-alluminio - lotto di max 250 mc;

MONITORAGGI

L'addetto incaricato provvederà a:

- verificare l'integrità e pulizia della pavimentazione;
- verificare le modalità di deposito e che non ci sia commistione tra diversi codici EER;
- verificare l'efficienza dei sistemi di trattamento delle acque meteoriche e delle emissioni in atmosfera;
- eseguire i monitoraggi delle acque meteoriche nel rispetto della periodicità definita dall'autorizzazione, verificando il rispetto dei limiti.

ALLEGATO 2 DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (DDC)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 184-TER, COMMA 3, LETT. E),
DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152
(Articoli 47 e 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Dichiarazione numero*	
Anno	

(*) riportare il numero della dichiarazione in modo progressivo

Il/La sottoscritto/a		nato/a		()
il	C.F.	di cittadinanza		
residente a	()	in	n.	
in qualità di				
dell'Impresa		CF/P.IVA		
Indirizzo				n.
Comune	CAP	Provincia		

Impianto di produzione			
Indirizzo			n.
Comune	CAP	Provincia	
in possesso di autorizzazione al recupero di rifiuti			n.
rilasciata in data		da	

DICHIARA CHE

- 1 la sostanza/oggetto per la/il quale viene rilasciata la presente dichiarazione è prodotta/prodotto dalle operazioni di recupero svolte in ottemperanza al provvedimento autorizzativo sopra richiamato;
- 2 la sostanza/oggetto ottenuta dalle operazioni di recupero è denominata _____;
- 3 il lotto di sostanza/oggetto ottenuta/ottenuto dalle operazioni di recupero autorizzate è rappresentato dalla seguente quantità: mc: _____; t: _____;
- 4 il predetto lotto è conforme alle caratteristiche specificate nel provvedimento autorizzativo sopra richiamato per il prodotto indicato precedentemente, come risulta dalla documentazione allegata alla presente;
- 5 il predetto lotto di sostanza/oggetto è destinato al seguente scopo specifico: _____;

DICHIARA INOLTRE

- 6 di essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli articoli 75 e 76 del d.P.R. 445/2000;
- 7 di essere informato del fatto che i dati contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR - Regolamento UE n. 679/2016).

ALLEGA

- 8 documentazione attestante le caratteristiche tecniche e merceologiche del lotto;
- 9 documentazione attestante le caratteristiche chimico/fisiche del lotto (se necessarie);
- 10 copia in corso di validità di un documento di identità del dichiarante.

(luogo)

(data)

(firma leggibile)

18 settembre 2020

**Al Direttore del Settore
RIFIUTI E BONIFICHE**

fasc. 9.11\2020\737

1

**Settore Risorse Idriche e Attività estrattive - Servizio Acque Reflue
PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE UNICA ART. 208 D.LGS. 152/06
COMPONENTE SCARICO - CIP RI07214N**

OGGETTO: Autorizzazione ex art. 208 del d.lgs. 152/02 e s.m.i. Prescrizioni per lo scarico di acque reflue meteoriche di seconda pioggia negli strati superficiali del sottosuolo (mediante pozzi perdenti) al legale rappresentante pro tempore della società MARTESANA RECUPERI S.r.l. avente insediamento in Via Cascina Pignone, snc - 20065 Inzago (MI).

1. ANAGRAFICA

CIP (Codice Identificativo Pratica)	RI07214N
RAGIONE SOCIALE	MARTESANA RECUPERI S.r.l.
C.F./P.IVA	10442330154
SEDE LEGALE	Via Cascina Pignone, snc - 20065 Inzago (MI).
SEDE OPERATIVA	Via Cascina Pignone, snc - 20065 Inzago (MI).

2. LOCALIZZAZIONE

Foglio catastale	3
Particella catastale	314
Coordinate Gauss Boaga scarico 1	X 1.535.575,44 - Y 5.044.117,60
Codice Sire	RP0151140001001S
Via/Piazza/Località	Via Cascina Pignone, snc
Comune	20065 Inzago
Provincia	Milano

3. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELLE ATTIVITÀ

Trattasi di richiesta di rinnovo tal quale autorizzazione unica, ex art. 208 del D.lgs 152/06, per attività di gestione impianto di rifiuti speciali non pericolosi e contestuale rinnovo dell'autorizzazione allo scarico negli strati superficiali del sottosuolo (pozzi perdenti) delle acque meteoriche di seconda pioggia depurate, di cui agli Atti Dirigenziali R.G. n. 2086/2011 e n. 8275/2016.

Settore Risorse Idriche e Attività Estrattive

Viale Piceno, 60 - 20129 Milano - Tel.: 02.7740.3588 - pec: [protocollo@pec.cittametropolitana .mi.it](mailto:protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it)

Responsabile del procedimento: Susanna Colombo, Tel.: 027740.5875 - email: su.colombo@cittametropolitana.mi.it

Istruttoria Tecnica (persona alla quale rivolgersi per informazioni sulla pratica): Maurizio Lesmo - Tel.: 027740.1 - email: m.lesmo@cittametropolitana.mi.it



L'insediamento produttivo è dotato di un unico punto di scarico in pubblica fognatura, indicato in planimetria e in relazione tecnica con il codice numero S1, costituito da:

- uno scarico parziale ST1-S1 nel quale confluiscono le acque meteoriche di prima pioggia derivanti dal dilavamento dei piazzali funzionali all'attività;
- uno scarico parziale ST1-S2 relativo alle acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici dell'attività;

Le acque meteoriche di seconda pioggia sono recapitate negli strati superficiali del sottosuolo mediante pozzi perdenti. Vista la tipologia dell'attività che la ditta svolge, in particolare lo stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi e di materie prime secondarie su piazzali soggetti a dilavamento meteorico, le acque di seconda pioggia sono trattate prima di essere recapitate in sottosuolo mediante pozzi perdenti. Da un punto di vista impiantistico, a riempimento della vasca di prima pioggia, la valvola di chiusura a galleggiante posta nella vasca di accumulo della prima pioggia e un sistema di troppo pieno installato nel pozzetto separatore, convogliano le acque eccedenti i primi 5 mm di pioggia in altra canalizzazione sfociante in un secondo impianto di trattamento. L'impianto prevede due tipi di trattamento in continuo, uno di dissabbiatura (tramite passaggio in un separatore a sedimentazione) e uno di disoleatura tramite separatore oli con filtro a coalescenza. I reflui così trattati, per gravità, vengono convogliati al ricettore finale corrispondente con gli strati superficiali del sottosuolo con dispersione tramite pozzi perdenti, previo passaggio in un pozzetto di ispezione e campionamento per permettere i prelievi dei reflui scaricati e il relativo controllo della qualità.

4. CRONOLOGIA ESSENZIALE DEL PROCEDIMENTO

- Ricevimento istanza con n. prot. 0148845 del 28/08/2020;
- Avvio del procedimento con n. prot.0154709 del 09/09/2020;
- Istanza pervenuta al servizio acque reflue il 10/09/2020.

5. RISULTANZE CONCLUSIVE DELL'ISTRUTTORIA AMMINISTRATIVA: FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI

6. SINTESI DELLE PRESCRIZIONI SPECIFICHE

- a) Lo scarico negli strati superficiali del sottosuolo delle acque reflue meteoriche di seconda pioggia (scaricate a completo riempimento della vasca di prima pioggia), deve rispettare i limiti di emissione previsti dalla tabella 4 dell'allegato 5 del d.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- b) I limiti di accettabilità dello scarico dovranno essere rispettati ai pozzetti di ispezione/campionamento finali, posti subito a monte del punto di scarico negli strati superficiali del sottosuolo;
- c) I limiti di accettabilità non possono essere conseguiti mediante diluizione secondo quanto previsto dall'art.101, comma 5 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- d) La ditta dovrà predisporre un programma di monitoraggio della qualità delle acque reflue meteoriche di seconda pioggia inviate allo scarico. La ditta dovrà conservare un quaderno delle analisi periodiche delle acque meteoriche in esame, campionate con periodicità biennale (separatamente a monte di eventuali immissioni dei pluviali delle coperture) ed in occasione di precipitazioni che ne consentano il prelievo;
- e) I parametri analitici da ricercare sono i seguenti: pH, Temperatura, COD (come O₂),



- Alluminio, Arsenico, Cadmio, Cromo Totale, Cromo VI, Ferro, Manganese, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Stagno, Zinco, Cloruri, Solventi clorurati, Tensioattivi totali, Solventi organici aromatici, Idrocarburi totali;
- f) Le analisi effettuate saranno raccolte in apposito quaderno tenuto presso l'insediamento a disposizione degli organi di controllo, con l'obbligo, da parte della ditta, di segnalare ogni eventuale superamento dei limiti qualitativi previsti entro 24 (ventiquattro) ore dall'accadimento;
 - g) i prelievi e le analisi dei campioni prelevati dovranno essere effettuati a cura di ARPA o da altro Laboratorio accreditato, fermo restando che le spese complessive del prelievo di campioni e delle analisi saranno a carico della Società. I referti delle analisi dovranno essere trasmessi, contestualmente alla richiesta di rinnovo e/o variante sostanziale, all'Autorità Concedente;
 - h) Dev'essere garantita la separazione delle condotte e la separata campionabilità dei reflui; pertanto dovrà essere esclusa qualsiasi commistione fra le linee di convoglio dei reflui a monte dei pozzetti di ispezione/campionamento;
 - i) In nessun caso le acque meteoriche devono raggiungere il sistema depurativo biologico dei reflui di origine domestica;
 - j) Nel pozzetto fiscale, posto immediatamente a monte dell'immissione dello scarico, dovrà essere predisposto idoneo punto di prelievo, che dovrà essere mantenuto in buono stato e sempre facilmente accessibile ed ispezionabile per lo svolgimento dei campionamenti;
 - k) i pozzetti di campionamento devono consentire l'accumulo di un quantitativo di acque sufficiente a eseguire il prelievo dei campioni, in modo che il campionamento possa essere effettuato anche nei giorni successivi agli eventi meteorici;
 - l) Il pozzetto di campionamento dedicato al controllo qualitativo dei reflui meteorici di seconda pioggia, dovrà essere realizzato conformemente Il pozzetto di campionamento dedicato al controllo qualitativo dei reflui meteorici di seconda pioggia, dovrà avere caratteristiche tecniche conformi a quanto stabilito dal Manuale UNICHIM - Quaderno n.92/1977 che, nella fattispecie, detta le seguenti misure minime: *DIMENSIONE MINIMA: 50 x 50 cm; ALTEZZA TUBO INGRESSO\FONDO > 50 cm; SBALZO TUBO INGRESSO\PARETE > 10 cm;POSIZIONE TUBO USCITA fondo del pozzetto a filo di parete;*
 - m) Dovrà essere garantita l'accessibilità ai dispositivi di trattamento e dispersione esistenti, per le verifiche delle autorità preposte al controllo;
 - n) Ai sensi delle norme tecniche di cui alla Deliberazione CITAI - allegato 5 - punti 5 e 7 , la distanza tra il fondo del pozzo perdente ed il massimo livello della falda non deve mai essere inferiore ad 1 metro;
 - o) Periodici lavori di manutenzione della rete idrica di scarico (almeno annualmente); gli interventi manutentivi effettuati dovranno essere annotati su apposito quaderno, conservato per eventuali controlli in merito;
 - p) I rifiuti risultanti dalla pulizia della rete idrica di scarico dovranno essere smaltiti secondo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia (D.L.vo 152/06 e s.m.i.);
 - q) Lo svuotamento della vasca di prima pioggia dovrà avvenire entro le 96 ore successive all'evento meteorico;
 - r) Come previsto dall'art. 5, comma 1 del R.R. 4/2006,tutte le superfici scolanti dell'insediamento dovranno essere impermeabilizzate;
 - s) Le superfici scolanti dovranno essere mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque meteoriche;



**Città
metropolitana
di Milano**

- t) In caso di sversamenti accidentali, la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente, a secco o con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti rispettivamente di versamento di materiali solidi, polverulenti o liquidi; i materiali provenienti dalle operazioni di pulizia dovranno essere smaltiti conformemente alla legislazione vigente in materia di rifiuti;
- u) Eventuali stoccaggi delle materie prime, semilavorati e dei rifiuti allo stato liquido dovranno avvenire in apposite aree dotate di bacino di contenimento e preferibilmente al coperto;
- v) Qualsiasi modifica della rete fognaria, del processo di formazione dello scarico, e/o della titolarità dello scarico, dev'essere preventivamente autorizzata dalla Città Metropolitana di Milano e comunicata al Comune territorialmente competente;
- w) Dovranno essere seguite le prescrizioni del D.lgs 152/06 e s.m.i. evitando, nel rispetto delle esigenze igienico-sanitarie, ogni rischio di inquinamento dell'acqua, del suolo e sottosuolo evitando altresì ogni danno e pericolo per l'incolumità e la sicurezza della collettività e degli addetti;
- x) Il presente documento è redatto secondo quanto dichiarato dalla parte e descritto nella planimetria e relazioni presentate a corredo dell'istanza e non tiene conto degli aspetti legali relativi alla salvaguardia del diritto di proprietà, direttamente o indirettamente connessi alla effettiva legittimità della parte richiedente a procedere, nell'effettuazione di opere o azioni, senza ledere il diritto di terzi;
- y) sono fatti salvi tutti i pareri, visti, autorizzazioni degli Enti territorialmente competenti e tutte le autorizzazioni e le prescrizioni delle aree oggetto dell'impianto e le disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela delle acque e dell'ambiente;
- z) art. 101 c. 3) 4) 5) art. 113 c. 4) art. 124 c. 10) art. 129 c. 1) art. 130 c. 1) 2) 3) art. 137 c. 1) 2) 3) 8) 11) Dlgs 152/2006;
- aa) comunicazione alla Città metropolitana di Milano, entro 24 (ventiquattro) ore dal momento in cui il titolare dello scarico ne è venuto a conoscenza, di qualsiasi non conformità che possa pregiudicare la qualità dello scarico in uscita;
- ab) comunicazione alla Città metropolitana di Milano di eventuale superamento dei limiti di legge; qualora non possa essere garantito il rispetto dei limiti di legge lo scarico dovrà essere immediatamente interrotto;
- ac) divieto di attivare scarichi difformemente da quanto autorizzato nonché immettere, anche per cause accidentali, sostanze di qualsiasi natura che possano pregiudicare la qualità dello scarico in uscita.

7. RIFERIMENTI TECNICI E NORMATIVI

- **D.lgs. 152/2006** "*Norme in materia ambientale*";
- **L.r. 26/2003** "*Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche*";
- **R. R. n. 4/2006** "*Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26*";

Il Responsabile dell'endoprocedimento
(Responsabile del Servizio Acque Reflue)
Dott.ssa Susanna Colombo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collega



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710403 11 (CENTRALINO)

Fascicolo 6.3\2020\45

Pagina 1

Spettabile:

**Area Ambiente e Tutela del Territorio
della Città Metropolitana di Milano**
Settore Rifiuti e bonifiche
Viale Piceno n. 60
20129 - Milano
c.a. Dott. Piergiorgio Valentini

Oggetto: Impresa Martesana Recuperi S.r.l. - Istanza di Rinnovo dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 per l'impianto ubicato nel Comune di Inzago (Mi), in Via Cascina Pignone snc. - Trasmissione parere di competenza scarichi in pubblica fognatura.

Vista l'istanza presentata dall'Impresa Martesana Recuperi S.r.l. in data 28.08.2020 e trasmessa all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale in data 09.09.2020 (Prot. Uff. Ambito n. 9170) dall'Area Ambiente e Tutela del Territorio della Città Metropolitana di Milano, concernente la richiesta di Rinnovo dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 per l'impianto ubicato nel Comune di Inzago (Mi), Via Cascina Pignone snc.

Verificato che l'istante ha corrisposto gli oneri istruttori e di procedibilità inerenti il Rinnovo del titolo abilitativo per lo scarico in Pubblica Fognatura di acque meteoriche di prima pioggia, con versamenti effettuati in data 25.08.2020 ed in data 11.09.2020 secondo quanto previsto dalla D.D.G. n. 797 del 01/02/2011 nonché secondo la Deliberazione del C.d.A. dell'Ufficio d'Ambito n. 2 del 07.10.2019.

Eseguita l'istruttoria amministrativa degli atti costituenti il procedimento.

Acquisito il parere favorevole espresso da Amiacque S.r.l. - Gruppo Cap Holding S.p.A. con nota del 29.09.2020 (Cod. Procedimento n. 01592461), richiesto dall'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale in data 10.09.2020 (Prot. Uff. Ambito n. 9229), pervenuto in data 30.09.2020 (Prot. Uff. Ambito n. 10045).

Si esprime parere favorevole con le prescrizioni evidenziate nell'allegato tecnico unito alla presente, parte integrante dell'Autorizzazione Unica ex art. 208 del D.Lgs 152/06, che nel disciplinare lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia sostituisce a tutti gli effetti il precedente reso in data 04.08.2016 (Prot. Uff. Ambito n. 11372), confluito nell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 rilasciata dalla Città Metropolitana di Milano il 14.09.2016 (R.G. n. 8275/2016), a far data dall'avvenuta notifica dell'Autorizzazione Unica medesima.

L'Ufficio d'Ambito si riserva tuttavia di modificare le prescrizioni impartite qualora intervenissero eventuali variazioni delle reti fognarie interne nel corso del procedimento



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

amministrativo autorizzatorio ex art. 208 D.lgs. 152/06, che verranno rese note alla Scrivente Autorità.

Distinti saluti

Il Direttore Generale dell'Ufficio d'Ambito della
Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale
(Avv. Italia Pepe)

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile del Procedimento: Avv. Italia Pepe

Responsabile Servizio Tecnico Autorizzazione agli Scarichi in Pubblica Fognatura: Ing. Saverio Cillis

Responsabile dell'Istruttoria: Ing. Giovanni Mazzotta

email: g.mazzotta@atocittametropolitanadimilano.it - tel. 02/710493.58

Fascicolo 6.3\2020\45

PARERE DI COMPETENZA SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA

Ragione Sociale	MARTESANA RECUPERI S.R.L.
Indirizzo Sede Legale	INZAGO (MI) – VIA CASCINA PIGNONE SNC
Indirizzo Impianto	INZAGO (MI) – VIA CASCINA PIGNONE SNC
Attività	<i>Commercio all'ingrosso di rottami e sottoprodotti metallici della lavorazione industriale</i>
Gestore dell'Impianto	Sig. Giovanni Strignano in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Impresa

PREMESSO E RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale del 22.01.2019 (Prot. Uff. Ambito 761) e in particolare l'Allegato A contenente l'indicazione della normativa a presidio del presente procedimento nonché tutte le prescrizioni di carattere generale.

1. DESCRIZIONE DELLO SCARICO E DELL'ATTIVITA'

1.1. L'attività svolta dall'Impresa consiste nella messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi e non pericolosi, nel deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi provenienti da terzi, nel riciclaggio/recupero (R4) dei metalli e dei composti metallici, nella selezione e cernita (R12) di rifiuti non pericolosi destinati al recupero, nella selezione e cernita (D13) di rifiuti non pericolosi destinati allo smaltimento, nel ricondizionamento preliminare (D14) di rifiuti non pericolosi, nella messa in riserva e/o deposito preliminare (R13/D15) di rifiuti speciali derivanti dal trattamento.

L'insediamento produttivo risulta costituito da una superficie totale pari a 6.939 mq di cui:

- coperta pari a 1.797 mq,
- scoperta impermeabilizzata pari a 3.039 mq,
- scoperta non impermeabilizzata pari a 2.103 mq.

1.2. Dall'elaborato grafico "Tav. U avente ad oggetto "PLANIMETRIA GENERALE CON DISPOSIZIONE ZONE OPERATIVE ED INDIVIDUAZIONE SCHEMA FOGNARIO PROGETTO" dell'Agosto 2020, ultimo aggiornamento del Settembre 2020", allegato all'istanza, si evince la presenza di un unico punto di scarico finale in pubblica fognatura, indicato con il codice S1, ubicato in S.P. 179 e costituito da:

- uno scarico parziale ST1-S1 nel quale confluiscono le acque meteoriche di prima pioggia; le acque meteoriche derivanti dal dilavamento dei piazzali funzionali all'attività, raccolte

tramite caditoie, sono convogliate, per mezzo di una rete fognaria interna dedicata, ad un separatore di prima e seconda pioggia, dal quale la prima pioggia viene immessa in una vasca di accumulo di capacità pari a 18 mc, dove subisce altresì un primo trattamento di dissabbiatura per decantazione e successivamente inviata in un disoleatore, dotato di filtro a coalescenza e quindi scaricata nella rete fognaria pubblica dopo 96 ore dalla fine dell'evento meteorologico, mentre la seconda pioggia viene dispersa localmente attraverso n. 3 pozzi perdenti, e previo trattamento di dissabbiatura e disoleazione con filtro a coalescenza.

- uno scarico parziale ST1-S2 nel quale confluiscono le acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici, scaricati nella rete fognaria pubblica, previo passaggio in fossa biologica;

Le acque meteoriche decadenti dalle coperture, attraverso una rete di raccolta ad esse dedicata, vengono disperse localmente attraverso i succitati pozzi perdenti.

- 1.3. L'approvvigionamento idrico dichiarato dall'Impresa è pari a 200 mc/anno ed avviene per mezzo di pubblico acquedotto.
- 1.4. Acquisita come facente parte integrante del presente Allegato, in quanto riportante il sistema di fognatura da autorizzarsi, la planimetria come di seguito indicata "Tav. U avente ad oggetto *“PLANIMETRIA GENERALE CON DISPOSIZIONE ZONE OPERATIVE ED INDIVIDUAZIONE SCHEMA FOGNARIO PROGETTO”* dell'Agosto 2020, ultimo aggiornamento del Settembre 2020”.

2. PARERI OBBLIGATORI E ISTRUTTORIA TECNICA

- 2.1. Acquisito il parere favorevole espresso da Amiacque S.r.l. - Gruppo Cap Holding S.p.A. con nota del 29.09.2020 (Cod. Procedimento n. 01592461) trasmesso all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale in data 30.09.2020 (Prot. Uff. Ambito n. 10045), il cui contenuto tecnico si intende qui interamente richiamato.
- 2.2. L'afflusso di acque meteoriche nelle reti fognarie pubbliche, laddove non espressamente necessario, produce effetti negativi che si ripercuotono sul corretto funzionamento degli impianti di trattamento e sulla qualità dei corsi d'acqua ricettori e quindi risulta opportuno provvedere alla riduzione delle portate di acque meteoriche drenate dal sistema di raccolta.
- 2.3. L'Impresa Martesana Recuperi S.r.l. è autorizzata a scaricare in rete fognaria pubblica le acque meteoriche di prima pioggia derivanti dal dilavamento delle superfici scolanti presso l'insediamento produttivo ubicato in Via Cascina Pignone snc nel Comune di Inzago (Mi).
- 2.4. L'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale ferma restando la responsabilità di Amiacque S.r.l. - Gruppo Cap Holding S.p.A. per il rilascio delle sotto riportate prescrizioni tecniche - potrà procedere, anche in fase di rinnovo dell'Autorizzazione



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710403 11 (CENTRALINO)

rilasciata ai sensi dell'art. 208 Dlgs 152/06 e s.m.i., ad imporre prescrizioni maggiormente restrittive.

3. PRESCRIZIONI E LIMITAZIONI

- 3.1. Le acque meteoriche di prima pioggia autorizzate allo scarico in pubblica fognatura con il presente parere sono le acque che confluiscono nel punto di scarico con il codice S1, come indicato nella planimetria allegata alla domanda di autorizzazione.
- 3.2. **Secondo quanto previsto dall'art. 107, comma 1 del D.lgs. 152/06 s.m.i., fermo restando l'inderogabilità dei valori limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 alla parte III del D.lgs. 152/06 e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della tabella 5 del medesimo allegato 5, alla tabella 3, lo scarico in fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia di cui al punto 3.1 deve essere conforme ai valori limite di emissione adottati dall'Autorità d'Ambito indicati nel "Regolamento del servizio idrico integrato".**
- 3.3. Lo scarico dovrà essere esercitato nel rispetto del "Regolamento del servizio idrico integrato" che pertanto è da considerarsi parte integrante del presente Parere nelle parti non in contrasto con quanto espressamente autorizzato.
- 3.4. **Lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia raccolte da apposite vasche a tenuta, dimensionate in modo da contenere complessivamente 50 mc per ettaro di superficie scolante (vasche di prima pioggia), dotate di un sistema di alimentazione realizzato in modo da escluderle a riempimento avvenuto, deve essere attivato 96 ore dopo il termine dell'ultima precipitazione atmosferica del medesimo evento meteorico, alla portata media oraria di 1 l/s per ettaro di superficie scolante drenata, ancorché le precipitazioni atmosferiche dell'evento meteorico non abbiano raggiunto complessivamente 5 mm.**
- 3.5. **Entro 90 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione, il Gestore dell'Impianto dovrà installare idonei pozzetti di campionamento, ove non fossero già presenti, su ognuna delle reti di raccolta separata, prima della commistione con reflui di origine diversa, nonché generale immediatamente a monte del pozzetto di allaccio con la rete fognaria pubblica. A tale proposito si ricorda che i pozzetti di campionamento devono avere le caratteristiche previste dal "Regolamento Locale d'Igiene" e dal "Regolamento del Servizio Idrico Integrato" (apertura di almeno cm. 50 x 50, soglia di scarico posizionata 50 cm sopra il fondo del pozzetto, soglia di ingresso 1 DN sopra la soglia di scarico).**
- 3.6. Il Gestore dell'Impianto è responsabile del corretto dimensionamento degli impianti di separazione e trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710403 11 (CENTRALINO)

- 3.7. Il Gestore dell'Impianto è responsabile della manutenzione degli impianti di separazione e trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia; la manutenzione dovrà essere effettuata con regolarità e dovrà essere tenuto un apposito registro di gestione dell'impianto di depurazione, recante le attività di conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria, riportando gli esiti dei controlli interni effettuati, la data e la firma di chi ha effettuato l'intervento e che dovrà essere messo a disposizione dell'Autorità di controllo.
- 3.8. Il Gestore dell'Impianto dovrà segnalare all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale e ad Amiacque S.r.l. - Gruppo Cap Holding S.p.A. ogni interruzione dell'attività degli impianti di separazione e trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia in caso di guasto ovvero manutenzione.
- 3.9. **Le superfici scolanti e comunque tutte le superfici soggette a dilavamento meteorico devono essere mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare il più possibile l'inquinamento delle acque.**
- 3.10. Nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente, a secco, eventualmente con idonei materiali assorbenti.
- 3.11. Tutti gli scarichi dovranno essere presidiati da idonei strumenti per la misura della portata scaricata. In alternativa potranno essere ritenuti idonei i sistemi di misura delle acque di approvvigionamento, in tal caso lo scarico si intenderà di volume pari al volume di acqua approvvigionata. In ogni caso, tutti i punti di approvvigionamento idrico (anche privati) dovranno essere dotati di idonei strumenti di misura dei volumi prelevati posti in posizione immediatamente a valle del punto di presa e prima di ogni possibile derivazione. Il Gestore Amiacque S.r.l. – Gruppo CAP Holding S.p.A. si riserva di contattare l'utente per proporre un progetto di smart metering degli scarichi industriali.
- 3.12. Gli strumenti di misura di cui ai punti precedenti devono essere mantenuti sempre funzionanti ed in perfetta efficienza, qualsiasi avaria, disfunzione o sostituzione degli stessi deve essere immediatamente comunicata all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale e ad Amiacque S.r.l. - Gruppo Cap Holding S.p.A.. Qualora gli strumenti di misura dovessero essere alimentati elettricamente, dovranno essere dotati di conta ore di funzionamento collegato all'alimentazione elettrica dello strumento di misura, in posizione immediatamente a monte dello stesso, tra la rete di alimentazione e lo strumento oppure di sistemi di registrazione della portata.
- 3.13. Il Gestore dell'Impianto dovrà adottare tutte le misure necessarie onde evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento.
- 3.14. Il Gestore dell'Impianto dovrà presentare nuova domanda di autorizzazione allo scarico per ogni diversa destinazione od ampliamento o ristrutturazione dell'insediamento.



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710403 11 (CENTRALINO)

- 3.15. Il Gestore dell'Impianto dovrà notificare al soggetto autorizzante ogni variazione intervenuta nel ciclo tecnologico e/o nelle materie prime adoperate.
- 3.16. Il Gestore dell'Impianto dovrà segnalare tempestivamente al soggetto autorizzante ogni eventuale incidente, avaria od altro evento eccezionale, che possano modificare, qualitativamente o quantitativamente, le caratteristiche degli scarichi.
- 3.17. Il Gestore dell'Impianto dovrà notificare al soggetto autorizzante ogni eventuale trasferimento della gestione o della proprietà dell'insediamento.
- 3.18. Tutti i rifiuti generati dall'attività esercitata e dalle operazioni gestionali e manutentive condotte presso l'insediamento devono essere smaltiti in conformità alle normative vigenti di cui alla parte IV del D.lgs. 152/2006.
- 3.19. Il presente Allegato e la planimetria già indicata fra le premesse al presente atto – Tav. U avente ad oggetto “*PLANIMETRIA GENERALE CON DISPOSIZIONE ZONE OPERATIVE ED INDIVIDUAZIONE SCHEMA FOGNARIO PROGETTO*” dell'Agosto 2020, ultimo aggiornamento del Settembre 2020 – devono essere tenute a disposizione presso l'insediamento produttivo.
- 3.20. Il Gestore dell'Impianto oggetto del presente parere è tenuto al pagamento delle tariffe di depurazione e fognatura vigenti.

4. CONTROLLI

- 4.1. L'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale potrà procedere - anche in futuro - sia direttamente sia per il tramite di Amiacque S.r.l. - Gruppo Cap Holding S.p.A., alla verifica dei presupposti tecnici dichiarati dal Gestore dell'Impianto nonché alla sussistenza degli stessi per tutta la durata dell'Autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208 Dlgs 152/06 e s.m.i., anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 128 e ss. del D.lgs. 152/06 s.m.i.
- 4.2. L'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale, in quanto Autorità competente ai sensi dell'art. 129 del D.lgs. n. 152/2006, è autorizzata ad effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nel presente atto autorizzativo e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il Gestore dell'Impianto è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.
- 4.3. **L'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale procede, ai sensi degli artt. 130 e 133 del D.lgs. n. 152/2006, in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto e in caso di violazione delle disposizioni**



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 710493 11 (CENTRALINO)

legislative e dei regolamenti vigenti, alla diffida e secondo la gravità dell'infrazione, chiede all'Autorità competente che si proceda alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione limitatamente allo scarico in pubblica fognatura, ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie amministrative e penali di cui al titolo V della parte terza del D.lgs. 152/2006.

Qualora il Gestore dell'Impianto non ottemperi diligentemente alle prescrizioni imposte attenendosi scrupolosamente alle indicazioni ivi impartite anche in relazione ai dovuti riscontri da rendersi all'Autorità comportando per propria negligenza l'erroneo avvio di un procedimento amministrativo sanzionatorio per presunta commessa violazione dei disposti dell'autorizzazione sarà tenuto alla refusione delle spese d'ufficio così come stabilito dall'art. 14 del Regolamento sul procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ex Legge 689/81 (cfr Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito n. 3 del 4.05.2020).

- 4.4. L'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale ai sensi dell'art. 107, comma 1 del D.lgs. 152/2006 s.m.i., su proposta di Amiacque S.r.l. - Gruppo Cap Holding S.p.A., si riserva di modificare i limiti di accettabilità in funzione della capacità dell'impianto di trattamento acque reflue e degli obiettivi di qualità del corpo idrico ricettore.
- 4.5. Secondo quanto previsto dal Regolamento d'Igiene del Comune di Inzago (Mi) e dal Regolamento Locale d'Igiene Tipo della Regione Lombardia devono essere garantiti i requisiti di sicurezza dei manufatti interrati.

Il Direttore Generale dell'Ufficio d'Ambito
della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale
(*Avv. Italia Pepe*)

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile del Procedimento: Avv. Italia Pepe

Responsabile Servizio Tecnico Autorizzazione agli Scarichi in Pubblica Fognatura: Ing. Saverio Cillis

Responsabile dell'Istruttoria: Ing. Giovanni Mazzotta

email: g.mazzotta@atocittametropolitanadimilano.it - tel. 02/710493.58

**Autorizzazione unica in materia di impianti gestione rifiuti
ex art.208 Dlgs 152/06**

PRESCRIZIONI GENERALI E RIFERIMENTI NORMATIVI

(Estratto da provvedimento R.G. 1886/2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1)

PRESCRIZIONI PARTE GENERALE

1. l'impianto deve essere gestito nel rispetto del progetto approvato ed autorizzato e delle indicazioni, condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo e nella scheda contenente le risultanze dell'istruttoria (decreto dirigenziale R.G. n. 10131/2015 del 12/11/2015);
2. fino all'ottenimento dell'iniziale nulla osta di cui all'esercizio la gestione delle operazioni di stoccaggio provvisorio e recupero presso l'impianto dovranno essere svolte nel rispetto di quanto autorizzato, se esistenti, dai precedenti provvedimenti rilasciati;
3. la gestione deve altresì essere effettuata in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 152/06 e da altre normative specifiche relative all'attività in argomento e, in ogni caso, deve avvenire senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
4. laddove autorizzati, i rifiuti identificati con i codici CER 20xxxx, definiti dalla regolamentazione tecnica vigente come urbani, inclusi quelli da raccolta differenziata, possono essere ritirati, qualora provenienti:
 - da Comuni, Associazioni di Comuni, Comunità Montane, Imprese gestori del servizio pubblico o loro concessionari e derivanti da raccolte selezionate, centri di raccolta ed infrastrutture per la raccolta differenziata di rifiuti urbani;
 - da Imprese gestori di impianti di stoccaggio provvisorio conto terzi di rifiuti urbani;
 - da Imprese, qualora i rifiuti non siano identificabili con CER rientranti nelle altre classi; in tal caso dovrà essere garantita mediante idonea documentazione (formulario di identificazione/scheda SISTRI) la tracciabilità dei relativi flussi;
5. prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l'Impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante:
 - acquisizione del relativo formulario di identificazione o scheda SISTRI e/o di idonea certificazione analitica riportante la classificazione e le caratteristiche chimico-fisiche;
 - qualora si tratti di "non pericolosi" per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06 preveda un CER "voce a specchio" di analoghi rifiuti pericolosi, gli stessi potranno essere accettati solo previa verifica analitica attestante la "non pericolosità";
 - nel caso di rifiuti "pericolosi" identificati nell'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06, potranno essere accettati solo previa verifica analitica.Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;
6. prima dell'accettazione dei rifiuti all'impianto e quindi prima di sottoporre gli stessi alle operazioni di stoccaggio provvisorio (R13 e/o D15), eventuale recupero (RX) e/o smaltimento (DX), dovrà essere accertato che il CER e la relativa descrizione riportati sul formulario d'identificazione o scheda SISTRI corrispondano effettivamente ai rifiuti accompagnati da tale documentazione;
7. i rifiuti pericolosi/non pericolosi destinati presso l'impianto alla sola messa in riserva (R13) e/o al deposito preliminare (D15) possono essere ritirati a condizione che la Società, prima dell'accettazione della partita di rifiuti, chieda le specifiche dei medesimi in relazione al contratto stipulato con il soggetto finale che ne effettuerà le operazioni di recupero/smaltimento finale;
8. qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Città Metropolitana di Milano entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione o della scheda SISTRI, riportante le motivazioni della mancata accettazione;

9. l'impianto deve essere dotato di idoneo sistema di pesatura dei rifiuti in ingresso e/o in uscita e delle m.p.s./EoW ottenute dall'attività svolta presso il sito, ed in particolare per quelli in arrivo, la verifica del peso va eseguita anche su singoli colli, qualora vengano conferiti rifiuti con un unico mezzo aventi CER diversi o provenienti da diversi produttori/detentori;
10. presso l'impianto non possono essere ritirati rifiuti putrescibili e/o maleodoranti o recipienti contenenti o contaminati da tali tipologie di rifiuti;
11. l'Impresa deve mantenere costantemente attive e periodicamente aggiornare le procedure di autocontrollo, per la corretta verifica dei rifiuti in ingresso e la loro gestione nell'impianto;
12. nelle aree autorizzate devono essere stoccate provvisoriamente e trattate solo le tipologie di rifiuti pericolosi/non pericolosi e le rispettive quantità autorizzate e le operazioni di messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) devono essere effettuate, in conformità a quanto previsto dalla circolare n. 4 approvata con d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36, ed in particolare dalle "norme tecniche" che, per quelle non indicate, modificate, integrate o sostituite dal presente atto, si intendono, per quanto applicabili alle modalità di stoccaggio individuate dall'Impresa, tutte richiamate;
13. i rifiuti non pericolosi/pericolosi provenienti da terzi o derivanti dai trattamenti svolti presso l'impianto, posti in messa in riserva (R13), ad esclusione di quelli putrescibili e fermentabili i quali devono essere avviati a trattamento in tempi brevi, devono essere sottoposti alle operazioni di recupero (RX) presso il proprio sito o destinati ad impianti di recupero di terzi entro massimo sei (6) mesi dalla data di accettazione o produzione degli stessi nell'impianto, salva diversa richiesta motivata del soggetto istante;
14. i rifiuti non pericolosi o pericolosi posti in deposito preliminare (D15) conferiti all'impianto o decadenti dai propri trattamenti devono essere trattati in sito o destinati a soggetti terzi regolarmente autorizzati, entro massimo un (1) anno dal loro ricevimento o ottenimento;
15. la messa in riserva (R13) ed il deposito preliminare (D15) dei rifiuti devono essere realizzati mantenendo la separazione per tipologie omogenee;
16. l'Impresa, per i soli rifiuti destinati a recupero (RX) dal cui trattamento ottiene effettivamente materiali (m.p.s./EoW) che hanno cessato la qualifica di rifiuti, con riferimento ad ogni singola linea di lavorazione, può effettuare ad inizio ciclo l'unione tra i diversi CER autorizzati per tale operazione, a condizione che si tratti di fase che costituisce parte integrante del processo tecnologico autorizzato;
17. nell'impianto non possono essere effettuati/e:
 - altri stoccaggi alla rinfusa, essendo tenuta l'Impresa ad evitare la promiscuità dei rifiuti, provvedendo pertanto a mantenerne la separazione per tipologie omogenee;
 - operazioni di miscelazione di rifiuti aventi CER diversi se non specificamente autorizzati;
 - operazioni di raggruppamento di rifiuti aventi CER diversi nelle aree funzionali autorizzate alle sole operazioni di messa in riserva e deposito preliminare;
18. devono essere adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi (pericolosi e non pericolosi), la formazione degli odori, anche dovuti ad avvio di fenomeni di degradazione biologica dei rifiuti organici o di sostanze organiche unite ad altri rifiuti, e la dispersione di aerosol e di polveri; al riguardo i contenitori in deposito (rifiuti) in attesa di trattamento, devono essere mantenuti chiusi;
19. le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dal ricevimento, dallo stoccaggio provvisorio, dal trattamento, dalle attrezzature (compresi i macchinari utilizzati nei cicli di trattamento) e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate, possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico - fisiche dei rifiuti e delle sostanze contenute negli stessi e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta o ad idoneo ed autorizzato sistema di trattamento e devono essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire l'impermeabilità delle relative superfici;

20. tutte le aree funzionali dell'impianto utilizzate per le operazioni di stoccaggio provvisorio (R13 e/o D15), recupero (RX) e smaltimento (DX), devono essere adeguatamente contrassegnate con appositi cartelli indicanti la denominazione dell'area, la natura e la pericolosità/non pericolosità dei rifiuti depositati; devono inoltre essere apposte tabelle riportanti le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di gestione. Le aree dovranno inoltre essere facilmente identificabili, anche mediante idonea segnaletica a pavimento;
21. l'Impresa deve mantenere in buono stato di manutenzione le superfici e le aree destinate allo stoccaggio provvisorio e trattamento dei rifiuti e provvedere alla periodica pulizia delle stesse, ivi comprese eventuali canaline, pozzetti e vasche di raccolta reflui;
22. i rifiuti stoccati provvisoriamente nella varie aree dell'impianto, oltre ad essere chiaramente identificati, dovranno essere depositati separatamente, suddivisi tra quelli in entrata e quelli provenienti dalle operazioni di trattamento svolte presso il sito e/o dei rifiuti in uscita non sottoposti alle operazioni di trattamento in sito;
23. laddove utilizzati, i contenitori per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnati al fine di rendere nota la natura e la pericolosità/non pericolosità dei rifiuti, oltre a riportare sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico; se lo stoccaggio dei rifiuti avviene in recipienti mobili questi devono essere provvisti di:
 - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e di svuotamento;
 - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;
24. laddove utilizzati, i recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi. I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o pericolosi, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo da non interagire tra loro;
25. laddove utilizzati, i fusti ed altri contenitori, contenenti rifiuti, non devono essere sovrapposti per più di tre piani e lo stoccaggio deve essere ordinato e prevedere appositi corridoi di ispezione tali da consentire l'accertamento di eventuali perdite;
26. laddove previsto, lo stoccaggio provvisorio di rifiuti liquidi/pompabili in fusti e/o cisternette dovrà avvenire in zona dotata di idoneo sistema di raccolta per contenere eventuali sversamenti;
27. laddove previste, le operazioni di travaso, svuotamento ed aspirazione dei rifiuti/residui dai contenitori, soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento;
28. laddove previste, le operazioni di aspirazione dei rifiuti/residui dai contenitori, non deve dare luogo a reazioni fra le sostanze aspirate;
29. la movimentazione dei rifiuti deve essere effettuata con mezzi e sistemi che non consentano la loro dispersione e non provochino cadute e fuoriuscite;
30. sui rifiuti individuati con CER 191212, dalle operazioni di trattamento R12 dovranno ottenersi principalmente frazioni di rifiuti separati per tipologia omogenea (CER 1912xx) da destinarsi a recupero, mentre dal trattamento D13 frazioni di rifiuti separati per tipologia omogenea destinati a smaltimento;
31. le frazioni di rifiuti decadenti dalle eventuali operazioni di raggruppamento preliminare (D13), possono essere sottoposte, se necessario, a ricondizionamento preliminare (D14) in sito, prima di essere destinati ad impianti di smaltimento finale di terzi;

32. presso l'impianto dovrà essere sempre presente materiale assorbente e contenitore chiudibile, per il confinamento, in situazioni di emergenza, di sostanze liquide inquinanti eventualmente versate a terra e/o particolarmente maleodoranti;
33. restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime, gli End of Waste e le materie prime secondarie ottenuti dalle attività di recupero che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo e di produzione e comunque di cui il produttore si disfi, ovvero abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi (d.lgs. 152/06);
34. laddove l'impianto sia autorizzato a svolgere attività di recupero, i materiali (EoW o m.p.s.) che hanno cessato la qualifica di rifiuti ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/06, devono essere depositati separatamente in aree dotate di idonea cartellonistica che identifichi in maniera univoca la loro tipologia e classificazione;
35. nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente a secco o con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti rispettivamente di versamento di materiali solidi o liquidi; qualora vi sia sversamento di rifiuti di natura organica naturali o di percolati contaminati da tali matrici, le superfici dovranno inoltre essere lavate con prodotti disinfettanti. I materiali derivanti da dette operazioni devono essere smaltiti come rifiuti, previa classificazione;
36. i rifiuti in uscita dall'impianto, ottenuti dalle eventuali operazioni di selezione/cernita (R12), devono essere preferibilmente identificati con i CER della categoria 1912xx. I rifiuti sottoposti esclusivamente ad operazioni di stoccaggio provvisorio (R13 e/o D15) devono mantenere invariato il proprio CER attribuito al momento del conferimento al centro;
37. i rifiuti in uscita dall'impianto devono essere conferiti a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o smaltimento, evitando ulteriori passaggi ad impianti di messa in riserva e/o deposito preliminare, se non collegati a terminali di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'Allegato B e/o di recupero di cui ai punti da R1 a R12 dell'Allegato C alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06. Per il trasporto dei rifiuti devono essere utilizzati vettori in possesso di regolare e valida iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del citato decreto legislativo, nel rispetto di quanto regolamentato dal d.m. 120/2014 (ex d.m. 406/98);
38. la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione, informato circa la pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto e l'inalazione;
39. deve essere garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato per gestire gli specifici rifiuti, evitando rilasci nell'ambiente, ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti, sulla base della vigente normativa in tema di sicurezza sul lavoro;
40. le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata. I residui derivanti da tali operazioni sono da considerarsi rifiuti di cui andrà effettuata la classificazione ai sensi della vigente normativa in materia;
41. dovranno essere mantenute libere, qualora presenti, le caditoie interne al capannone recapitanti in vasca a tenuta o i pozzetti ciechi, per la raccolta degli eventuali liquidi sversati; detti sistemi di raccolta devono essere periodicamente verificati ed i rifiuti liquidi raccolti dovranno essere gestiti in conformità alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06. Gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria devono essere riportati su apposito registro con fogli numerati e progressivi sul quale deve essere riportata la data di esecuzione dell'intervento, la descrizione dello stesso e la firma del responsabile dell'esecuzione;
42. dovranno essere mantenute libere, qualora presenti, le caditoie adibite alla raccolta delle acque meteoriche e dovranno essere previsti periodici interventi di pulizia delle stesse. Gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria dovranno essere riportati su apposito registro con fogli numerati e progressivi sul quale deve essere riportata la data di esecuzione dell'intervento, la descrizione dello stesso e la firma del responsabile dell'esecuzione;

43. le emissioni idriche e quelle in atmosfera devono essere gestite nel rispetto della vigente normativa in materia e delle condizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi e di quanto stabilito dalla regolamentazione nazionale e regionale;
44. dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di emissione e di immissione sonore, stabiliti, in applicazione della legge 447/1995, dal d.p.c.m. 14 novembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni e, in mancanza di piano di zonizzazione comunale, dal d.p.c.m. 1/03/1991 e nelle indicazioni applicative della circolare regionale del 30/08/1991;
45. qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 e relativi regolamenti attuativi, l'esercizio delle operazioni autorizzate con il presente provvedimento è subordinato al possesso della ricevuta di avvenuta regolare presentazione della segnalazione certificata di inizio attività prevista dall'art. 4, comma 1, del suddetto decreto legislativo, rilasciata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano, o di Certificato Prevenzione Incendi, entrambi in corso di validità;
46. la cessazione dell'attività svolta presso l'impianto in oggetto, la variazione del nominativo del legale rappresentante, del direttore tecnico responsabile dell'impianto o eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate, ivi comprese le deleghe in materia ambientale ed il trasferimento della sede legale, devono essere tempestivamente comunicate alla Città Metropolitana di Milano, al Comune, all'A.R.P.A. ed all'A.S.L. territorialmente competenti;
47. in caso di cessione a qualsiasi titolo dell'attività di gestione dell'impianto autorizzato, il cessionario, almeno 30 giorni prima della data di efficacia della cessione, deve chiedere alla Città Metropolitana di Milano la volturazione della presente autorizzazione, a pena di decadenza, fermo restando che di ogni danno causato da condotte poste in essere fino alla data di notifica dell'atto di volturazione risponde il soggetto cedente, anche attraverso le garanzie già prestate. La notifica del provvedimento di voltura sarà subordinata all'accettazione di appendice alla garanzia finanziaria prestata dal soggetto titolare della presente autorizzazione;
48. in caso di affitto o cessione, nell'atto di trasferimento dell'impianto autorizzato o in altro idoneo documento sottoscritto (con firme autenticate), deve essere attestato che l'immobile/impianto viene acquisito dal subentrante in condizioni di assenza di inquinamento/contaminazione e di problematiche di natura ambientale comunque connesse all'attività pregressa ivi svolta; in caso contrario dovranno essere indicati fatti e circostanze diverse;
49. per le sostanze (m.p.s./E.o.W.) ottenute dalle operazioni di recupero di materia [RX] laddove autorizzate ed effettuate presso l'impianto, l'Impresa è tenuta, qualora previsto, al rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 "REACH";

PIANI

Piano di ripristino e recupero ambientale

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.

Prima della fase di chiusura dell'impianto il gestore deve, non oltre i 6 (sei) mesi precedenti la cessazione definitiva dell'attività, presentare alla Città Metropolitana di Milano, all'A.R.P.A. ed al Comune competenti per territorio un piano di dismissione del sito che contenga le fasi e i tempi di attuazione.

Il piano dovrà:

- identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
- programmare e tempificare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;

- identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
- verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti attive all'atto di predisposizione del piano di dismissione e di smantellamento dell'impianto;
- indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.

Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto, approvato dagli Enti competenti, nel rispetto di quanto stabilito con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente.

All'Autorità competente per il controllo è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia.

Piano di emergenza

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Generali

1. **D.lgs. 152/2006** “Norme in materia ambientale”;
2. **D.m. 5 febbraio 98** “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”;
3. **L.r. 26/2003** “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”;
4. **D.d.g. 36/1998** “Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi”;
5. **Decisione 2014/955/UE** “Decisione della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Testo rilevante ai fini del SEE”;
6. **D.g.r. 10161/2002** “Approvazione degli schemi di istanza, delle relative documentazioni di rito e del progetto definitivo ex artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 da presentare per l'istruttoria relativa ad attività e/o impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti e determinazioni in merito al rilascio dell'autorizzazione”;
7. **D.g.r. 1990/2014** relativamente ai “Criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti”;
8. **D.g.r. 19461/2004** “Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01”;
9. **D.g.r. 8882/2002** “Individuazione dei criteri per la determinazione dell'importo e delle modalità di versamento degli oneri a carico dei richiedenti l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, per l'istruttoria tecnica, per il controllo durante l'attività e per il collaudo finale” così come modificata dalla **D.g.p. 135/2014** “Aggiornamento degli oneri istruttori a carico delle Aziende per l'ottenimento di autorizzazioni in materia ambientale”;
10. **D.d.g. 6907/2011** “Approvazione delle Linee guida per l'individuazione delle varianti sostanziali e non sostanziali per gli impianti che operano ai sensi del d.lgs. 152/2006, artt. 208 e seguenti”;

11. **D.p.R. 151/2011** “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”;
12. **Regolamento (CE) 1907/2006** “Concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE”;
13. **D.m. 120/2014** “Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali”;
14. **D.lgs. 81/2008** “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

Registri e formulari e sistema di tracciabilità dei rifiuti

15. **D.m. 148/1998** “Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli artt. 12, 18, comma 2, lettera m) e 18, comma 4, del d.lgs. 22/1997”;
16. **D.m. 145/1998** “Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli artt. 15, 18, comma 2 lettera e) e comma 4 del d.lgs. 22/1997”;
17. **Circolare Ministero dell'ambiente e Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1998** “Esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati, rispettivamente, dal d.m. 145/1998 e dal d.m. 148/1998”;
18. **Decreto 18/02/2011, n. 52.** Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Impatto acustico

19. **Legge 447/1995** “Legge quadro sull'inquinamento acustico”;
20. **D.p.c.m. 14 novembre 1997** “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;

Impianti mobili

21. **D.g.r. 10098/2009** “Determinazioni in merito alle procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili per le attività di trattamento dei rifiuti”;
22. **Circolare 1680/2010** “Precisioni in merito all'esercizio degli impianti mobili di trattamento rifiuti”;

Carta

23. **UNI-EN 643** “Lista delle qualità normative europee di carta da macero”;

Vetro

24. **Regolamento (UE) 1179/2012** “Recante i criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;

Rottami metallici

25. **D.lgs. 230/1995** “Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti”;
26. **D.lgs. 52/2007** “Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane”;
27. **Circolare n. 21/SAN/98 della Regione Lombardia** “Indicazioni operative relative all'applicazione dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 57671 del 20 giugno 1997 in materia di sorveglianza radiometrica sui rottami metallici”;
28. **D.g.r. 10222/2009** “Determinazioni inerenti le procedure per l'accettazione e la gestione dei rottami metallici ferrosi e non ferrosi”;

29. **Regolamento (UE) 333/2011** “Recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;
30. **Regolamento (UE) 715/2013** “Recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;

R.A.E.E

31. **D.lgs. 49/2014** “Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”;
32. **D.lgs. 151/2005** “Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”;
33. **Legge 549/1993** “Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente”;
34. **Decreto ministeriale 3 ottobre 2001** “Recupero, riciclo, rigenerazione degli halon ”;
35. **Decreto ministeriale 20 settembre 2002** “Attuazione dell'art. 5 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico”;
36. **D.p.R. n. 43/2012** recante “Gas fluorurati effetto serra - attuazione del Regolamento (CE) n. 842/2006”.

Amianto

37. **L.r. 17/2003** “Norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto”;

Biocombustibili

38. **Uni-En ISO 17225-4:2014** “Biocombustibili solidi - Specifiche e classificazione del combustibile - Parte 4: Definizione delle classi di cippato di legno”;

Compostaggio

39. **D.lgs. 75/2010** “Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88”;
40. **D.g.r. 12764/2003** “Linee guida relative alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di compost”;
41. **D.g.r. 3018/2013** “Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno”;

Discarica

42. **D.lgs. 36/2003** “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;
43. **D.m. 27 settembre 2010** “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005”;
44. **D.g.r. 2461/2014** “Linee guida per la progettazione e gestione sostenibile delle discariche”.

Fanghi

45. **D.lgs. 99/1992** “Attuazione della Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura”;
46. **D.g.r. 2031/2014** “Disposizioni regionali per il trattamento e l'utilizzo, a beneficio dell'agricoltura, dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali in attuazione dell'art. 8, comma 8, della legge regionale 12 luglio 2007, n. 12. Conseguente integrazione del punto 7.4.2, comma 6, n. 2) della d.g.r. 18 aprile 2012, n. IX 3298, riguardante le linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili”;

Inerti

47. **Circolare del Ministero dell'Ambiente del 15 luglio 2005 n. 5205** “Circolare del Ministero dell'Ambiente del 15 luglio 2005 n. 5205”;

Miscelazione

48. **D.d.s. 1795/2014** “Adeguamento degli standards tecnici operativi per le attività di miscelazione dei rifiuti operate ai sensi dell'art. 187 del d.lgs. 152/06 in attuazione della d.g.r. 14 maggio 2013 n. 127”;
49. **D.g.r. 3596/2012** “Nuovi indirizzi tecnici per il rilascio delle autorizzazioni in merito alle attività di miscelazione dei rifiuti, anche in seguito all’emanazione del d.lgs. 205/2010, con contestuale revoca della d.g.r. 3 dicembre 2008, n. VIII/8571 recante: “Atto di indirizzo alle Province per il rilascio delle autorizzazioni in merito alle attività di miscelazione dei rifiuti”;

Olii usati

50. **Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 maggio 1996, n. 392** “Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli olii usati”;

PCB

51. **D.lgs. 209/1999** “Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili”;

Pile e accumulatori

52. **D.lgs. 188/2008** “Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE”;
53. **Decreto 24 gennaio 2011, n. 20** “Regolamento recante l'individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori”.

Plastica

54. **UNIPlast 10667** “Lista delle qualità normate di plastica”;

Rifiuti sanitari

55. **D.P.R. 254/2003** “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002 n. 179”;

Veicoli fuori uso

56. **D.lgs. 209/2003** “Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”.

Area Ambiente
e tutela del territorio

Settore rifiuti e bonifiche

Centralino: 02 7740.1
www.cittametropolitana.mi.it



Fascicolo 9.11/2020/737

Pagina 1

Spett.le
Martesana Recuperi S.r.l.
postacertificata@pec.martesanarecuperi.it

Spett.le
Comune di Inzago
Ufficio Tecnico
comuneinzago@legalmail.it

Spett.le
A.R.P.A. Lombardia - Dipartimento di Milano
dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it

Spett.le
A.T.S. Città Metropolitana Milano
Dipartimento di Prevenzione Medica
dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it

Spett. le
Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano
Azienda Speciale
atocittametropolitanadimilano@legalmail.it

Spett.le
Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive
Servizio Acque Reflue
protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

Spett.le
SACE BT S.p.A.
sacebt@pcert.postacert.it

OGGETTO: Martesana Recuperi S.r.l. con sede legale ed impianto in Inzago (MI), Via Cascina del Pignone s.n.c.. Autorizzazione Unica ex art. 208 d.lgs. 152/06 Città Metropolitana di Milano di R.G. n. 1700 del 25.02.2021.

Con la presente si comunica l'accettazione della polizza fidejussoria n. 1674.00.27.2799809908 del 26.02.2021, acquisita l'1.03.2021 (prot. gen. Città metropolitana n. 34857), rilasciata dalla Società Sace BT S.p.A., la stessa è conforme alle disposizioni contenute nella d.g.r. 19.11.2004 n. 7/1946.

Settore rifiuti e bonifiche

Viale Piceno, 60 - 20100 Milano. tel: 02 7740.3763/3807 pec: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it;

Responsabile del procedimento: Dott. Piergiorgio Valentini;

Responsabile dell'istruttoria (al quale rivolgersi per informazioni sull'istruttoria della pratica):

Dott.ssa Tiziana Luraschi, tel: 02 7740.3629, email: t.luraschi@cittametropolitana.mi.it

Fascicolo 9.11/2020/837

Pagina 2

**Città
metropolitana
di Milano**

L'accettazione, conservata in allegato alla citata Autorizzazione, che si provvede a notificare all'Azienda ed a trasmettere contestualmente agli altri Enti in indirizzo, comprova l'efficacia a tutti gli effetti della Autorizzazione stessa e va esibita, se richiesta, agli organi preposti al controllo.

Cordiali saluti.

**IL DIRETTORE DEL
SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE
*Dott.ssa Raffaella Quitadamo***

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Area ambiente
e tutela del territorio

Settore rifiuti e bonifiche

Centralino: 02 7740.1
www.cittametropolitana.mi.it

Fascicolo 9.11/2020/737

Pagina 1

Spett.le
Martesana Recuperi S.r.l.
postacertificata@pec.martesanarecuperi.it

e.p.c. Spett.le
Comune di Inzago
Ufficio Tecnico
comuneinzago@legalmail.it

Spett.le
A.R.P.A. Lombardia - Dipartimento di Milano
dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it

Spett.le
A.T.S. Città Metropolitana Milano
Dipartimento di Prevenzione Medica
dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it

Spett. le
Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano
Azienda Speciale
atocittametropolitanadimilano@legalmail.it

Spett.le
Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive
Servizio Acque Reflue
protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

OGGETTO: Martesana Recuperi S.r.l. con sede legale ed impianto in Inzago (MI), Via Cascina del Pignone s.n.c.. Autorizzazione Unica ex art. 208 d.lgs. 152/06 Città Metropolitana di Milano di R.G. n. 1700 del 25.02.2021. Comunicazione di rettifica.

Vista la nota pervenuta il 3.03.2021 (prot. gen. Città metropolitana n. 36349), con la quale la Società in oggetto comunica che il codice EER 160216, riportato nella tabella dei rifiuti provenienti da terzi, è escluso dal campo d'applicazione del d.lgs. n. 49/2014, pertanto non appartenente alla categoria dei RAEE e quindi depositabile presso le zone I1-I2-I3-I4-I5 e sottoponibile alle operazioni R13, R12, R4.

Con la presente si prende atto che, per mero errore materiale, il codice EER 160216 è stato indicato come RAEE nella tabella dei rifiuti provenienti da terzi di cui al p.to 10 dell'Autorizzazione Dirigenziale di R.G. n. 1700 del 25.02.2021 e pertanto con la presente si specifica che lo stesso va considerato non RAEE ai sensi della normativa vigente.

Settore rifiuti, bonifiche e autorizzazioni integrate ambientali

V.le Piceno, 60 – 20129 Milano - Tel: 027740.3763/3807 - pec: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

Responsabile del procedimento: Dr. Piergiorgio Valentini, tel: 02 7740.6265, email: p.@cittametropolitana.mi.it

Responsabile dell'istruttoria (al quale rivolgersi per informazioni sull'istruttoria della pratica):

Dott.ssa Tiziana Luraschi, tel: 02 7740.3629, email: t.luraschi@cittametropolitana.mi.it

Fascicolo 9.11/2020/737

Pagina 2



**Città
metropolitana
di Milano**

La presente, che si provvede a trasmettere all'Impresa Martesana Recuperi S.r.l. ed agli altri soggetti in indirizzo deve essere conservata in allegato al provvedimento di R.G. n. 1700 del 25.02.2021 e va esibita, se richiesta, agli organi preposti al controllo.

Cordiali saluti.

**IL DIRETTORE
SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE
*Raffaella Quitadamo***

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.